SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. **287**.

Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine delle lezioni ed esami

1. Nella scuola italiana di Asmara l'anno scolastico 1997-1998 è valido, sulla base delle attività effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni.

2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturità. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare,. di licenza media, di qualifica e di maturità.

3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211

1. Sono validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3404):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 luglio 1998.

Assegnato alla commissione 7ª (Pubblica istruzione, beni culturali), in sede deliberante, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 15 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5118):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 28 luglio 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— Il D.L. n. 211, di titolo identico a quello della presente legge, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1998.

98G0349

LEGGE 3 agosto 1998, n. **288.**

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera *c)* del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera *a)* e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti», per le attività indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;

e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;

g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

i) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni *pro loco,* nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime

di contabilità dell'IVA, nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;

r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;

s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;

t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure;

u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettaco o l'intrattenimento si tiene.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.

4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4354-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 12 dicembre 1997, dell'art. 15 del disegno di legge n. 4354, di iniziativa del Presidente del Consiglio (PRODI) e dei Ministri del tesoro (CIAMPI) e delle finanze (VISCO).

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 19 dicembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla VI commissione il 20 gennaio; 18, 19 e 26 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 31 marzo 1998 (atto n. 4354-*ter/A* - relatore on. CONTE).

Esaminato in aula l'11 maggio 1998 e approvato il 12 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2793/*B-bis*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17, 18 giugno e 7 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1998 (atto n. 2793/*B-bis/A* - relatore sen. MONTAGNA).

Esaminato in aula il 28 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'epigrafe:

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, reca: «Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.».

Note all'art. 1:

— La tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), è la seguente:

	Corrispettivi fino a L. 300 nette	Corrispettivi da L. 301 a L. 1.300 nette	Corrispettivi da L. 1.301 a L. 8.000 nette	Corrispettivi superiori a L. 8.000 nette
«1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private (11/*a*)	9%	9%	9%	9%
2. Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse (11/*a*)	9%	9%	9%	9%
3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e e manifestazioni similari (11/*b*)	16%	16%	16%	16%

	Aliquote proporzionali
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti (11/*b*)	4%
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche e riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed altre manifestazioni similari di qualunque specie (11/*c*)	3%
6. Introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio o congegno a gettone o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico — ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante — sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale si corrisponda un prezzo per parteciparvi	8%
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse	60%
8. Provento lordo delle case da gioco (12)	10%
9. Scommesse al totalizzatore o al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione (13)	5%

Nota: Gli spettacoli e le altre attività non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

Per gli spettacoli ed altre attività soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

L'aliquota y è stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto».

— Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, reca: «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, reca: «Legge-quadro sul volontariato.».

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive combattentistiche.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.».

— Il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è il seguente:

«Art. 17 *(Concessione del servizio).* — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma».

— Il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 68 *(Art. 67 T.U. 1926).* — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 69 *(Art. 68 T.U. 1926).* — Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

Per maggior chiarezza si precisa che con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con altra sentenza n. 56 del 9-15 aprile 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1970, n. 102) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 68 e dell'art. 666 c.p, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

— Il testo dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplma delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, così come modificato dall'art. 10-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Base imponibile)*. — La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

Concorrono a costituire la base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attività;

c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività.

Quando gli spettacoli e le altre attività di cui al primo comma sono organizzati da società o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la società o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

Se per intervenire a detti spettacoli ed attività è previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche se gli intervenuti sono estranei alla società o circolo.

Per le attività di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile è costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.

Per le scommesse la base imponibile è costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.

Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.

Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco».

98G0342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 175.585.890 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 818/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni dell'alveo del fiume Arno. (Ordinanza n. 2824).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 818/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con la quale è stato assegnato alla regione Toscana un contributo speciale di L. 18.000.000.000 per la realizzazione delle opere dirette ad eliminare la situazione di rischio dovuta all'abbassamento dell'alveo del fiume Arno;

Vista la nota n. 104/11266/17.0.3.H del 9 marzo 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un'economia complessiva di L. 175.585.890 a valere sulla predetta assegnazione di L. 18.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7593 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 175.585.890 assegnata alla regione Toscana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 818/FPC/ZA del 24 ottobre 1986.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7493

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 61.978.220 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 672/FPC/ZA del 20 gennaio 1986, concernente assegnazione di un contributo speciale alla regione siciliana per le necessità derivate dagli eventi alluvionali del novembre 1984. (Ordinanza n. 2825).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 672/FPC/ZA del 20 gennaio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la quale è stato assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di L. 20.000.000.000 per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1984;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1978/FPC del 25 luglio 1990, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione siciliana n. 44 del 22 settembre 1990, con la quale è stata modificata la ripartizione del contributo speciale assegnato alla regione siciliana con l'ordinanza n. 672/FPC/ZA;

Vista la nota n. 1699 del 3 giugno 1998, con la quale la regione siciliana trasmette la rendicontazione richiesta per l'ordinanza in oggetto indicata, dalla quale risulta una residua disponibilità di L 61.978.220 a valere sulla predetta assegnazione di L. 20.000.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata alla regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.978.220 assegnata alla regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 672/FPC/ZA del 20 gennaio 1986.

2. La somma di cui al comma 1 è versata alla regione siciliana al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7494

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 3.000.000.000 di cui all'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e al decreto n. 844 di rep. del 4 dicembre 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, concernenti interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2826).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di L. 4.500.000.000 a favore della regione Sicilia per gli interventi di somma urgenza ed urgenti relativi a danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visto il decreto del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 844 di rep. del 4 dicembre 1993, con il quale sono stati ripartiti i fondi già assegnati alla regione Sicilia con l'ordinanza n. 2183/FPC;

Vista la nota n. 1699 del 3 giugno 1998, con la quale la regione Sicilia trasmette la documentazione richiesta per l'ordinanza suindicata, dalla quale risulta un importo disponibile di L. 3.000.000.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 4.500.000.000;

Considerato che tale somma tuttora disponibile sul capitolo7595 del centro responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 3.000.000.000 assegnata alla regione Sicilia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e ripartita con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 844 del 4 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7495

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 9.172.349 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2195/FPC del 23 dicembre 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Agata Feltria in provincia di Pesaro. (Ordinanza n. 2827).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2195/FPC del 23 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1992, con la quale è stata assegnata al comune di S. Agata Feltria la somma di L. 1.000.000.000 per gli interventi finalizzati alla rimozione del pericolo determinato dalle condizioni di instabilità del suolo nelle località Pereto, Palazzo e Tramonto nel comune medesimo;

Vista la nota n. 3270 del 30 maggio 1998, con la quale il comune di S. Agata Feltria dichiara un importo disponibile di L. 9.172.349, a valere sulla predetta assegnazione di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 9.172.349 assegnata al comune di S. Agata Feltria con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2195/FPC del 23 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7496

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 433.500.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1883/FPC del 24 marzo 1990, concernente il piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche. (Ordinanza n. 2828).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1883/FPC del 24 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1990, con la quale è stata autorizzata a favore della regione Marche la spesa di L. 17.585.000.000 per la realizzazione degli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del luglio 1987 descritti dal piano di finanziamento inviato dalla regione medesima;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 433.500.000, a valere sulla predetta assegnazione di spesa di L. 17.585.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 433.500.000 di cui alla spesa a favore della regione Marche disposta con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1883/FPC del 24 marzo 1990.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7497

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 173.800.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 773/FPC/ZA dell'11 luglio 1986, concernente un contributo speciale alla regione Marche per interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dalla alluvione del dicembre 1982. (Ordinanza n. 2829).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 773/FPC/ZA dell'11 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 24 luglio 1986, con la quale è stato assegnato alla regione Marche un contributo speciale complessivo di L. 7.500.000.000 per gli interventi relativi ai comuni colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 e per gli interventi relativi ai comuni colpiti dall'alluvione del dicembre 1982;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 173.800.000, a valere sulla predetta assegnazione di spesa di L. 7.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 173.800.000 assegnata alla regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 773/FPC/ZA dell'11 luglio 1986.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7498

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 618.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1849/FPC del 30 dicembre 1989, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Casteldelci in provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 2830).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1849/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Casteldelci (Pesaro) la somma di L. 390.000.000 al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune medesimo;

Vista la nota n. 858 del 15 maggio 1998, con la quale il comune di Casteldelci (Pesaro) dichiara un importo disponibile di L. 618.000, a valere sulla predetta assegnazione di L. 390.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 618.000 assegnata al comune di Casteldelci (Pesaro) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1849/FPC del 30 dicembre 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7499

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 231.300.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1296 di rep. del 14 dicembre 1988, concernente attuazione lettera «*i*», art. 1, legge n. 730/1986 regione Marche. (Ordinanza n. 2831).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1296 di rep. del 14 dicembre 1988, con il quale è stata impegnata a favore della regione Marche la somma di lire 10.000.000.000 in attuazione della legge 28 ottobre 1986, n.730, art. 1, lettera *i*, per gli interventi a seguito dell'alluvione del 1982;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 231.300.000, a valere sulla predetta assegnazione di L. 10.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 231.300.000 impegnata a favore della regione Marche con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1296 di rep. del 14 dicembre 1988.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7500

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 80.600.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 di rep. del 9 novembre 1987. (Ordinanza n. 2832).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 di rep. del 9 novembre 1987, con il quale è stata assegnata a favore della regione Marche la somma di L. 10.000.000.000 per la riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici dell'anno 1984;

Vista la nota n. 516/Gab del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 80.600.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 10.000.000.000;

Considerato che tale somma risula completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 80.600.000 assegnata alla regione Marche con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 di rep. del 9 novembre 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7501

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 127.200.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 805 di rep. del 12 settembre 1987, concernente attuazione lettera «*i*», art. 1, legge n. 730/1986 regione Marche. (Ordinanza n. 2833).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate da enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 805 di rep. del 12 settembre 1987, con il quale è stata assegnata a favore della regione Marche la somma di L. 10.000.000.000 in attuazione della legge 28 ottobre 1986, n. 730, art. 1, lettera «*i*», per la riparazione dei danni conseguenti all'alluvione dell'anno 1982;

Vista la nota n. 516/Gab del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 127.200.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 10.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 127.200.000 impegnata a favore della regione Marche con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 805 di rep. del 12 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7502

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 47.200.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1987. (Ordinanza n. 2834).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del

Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1986, con il quale è stata impegnata a favore della regione Marche la somma complessiva di L. 23.000.000.000 come ulteriore finanziamento per la riparazione dei danni ai beni pubblici conseguenti al sisma in Valnerina del 1979;

Vista la nota n. 516/Gab del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un'importo disponibile di L. 47.200.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 23.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 47.200.000 assegnata alla regione Marche con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 163 di rep. del 24 marzo 1987.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7503

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 340.400.000 di cui all'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e ai decreti n. 164 di rep. del 10 marzo 1993 e n. 912 di rep. del 28 dicembre 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile concernenti interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2835).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta tra l'altro, l'assegnazione di L. 10.000.000.000 a favore della regione Marche per gli interventi di somma urgenza ed urgenti relativi a danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visti i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 164 di rep. del 10 marzo 1993 e n. 912 di rep. del 28 dicembre 1993, con i quali sono stati ripartiti i fondi già assegnati alla regione Marche con l'ordinanza n. 2183/FPC;

Vista la nota n. 516/Gab del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un'importo disponibile di L. 340.400.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 10.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 340.400.000 assegnata alla regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e ripartita con i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 164 di rep. del 10 marzo 1993 e n. 912 di rep. del 28 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7504

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 6.014.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1851/FPC del 30 dicembre 1989, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Monte San Martino in provincia di Macerata. (Ordinanza n. 2836).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1851/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Monte San Martino (Macerata) la somma di L. 574.580.000 al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune medesimo;

Vista la nota n. 1401 del 18 maggio 1998, con la quale il comune di Monte San Martino (Macerata) dichiara un importo disponibile di L. 6.014.000, a valere sulla predetta assegnazione di L. 574.580.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 6.014.000 assegnata al comune di Monte San Martino (Macerata) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1581/FPC del 30 dicembre 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7505

ORDINANZA 12 agosto 1998.

Revoca della somma di L. 5.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245/FPC/ZA del 14 giugno 1984, concernente un contributo speciale alla regione Marche per i comuni della provincia di Pesaro-Urbino colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza n. 2837).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245/FPC/ZA del 14 giugno 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche, con la quale è stato assegnato alla regione Marche un contributo speciale di L. 3.000.000.000 per far fronte ai danni causati dal terremoto del 29 aprile 1984 ai comuni della provincia di Pesaro-Urbino;

Vista la nota n. 516/Gab del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 5.000.000, a valere sulla predetta assegnazione di L. 3.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.000.000 assegnata alla regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 245/FPC/ZA del 14 giugno 1984.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Marche al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Previdenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A7506

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 giugno 1998, n. **289.**

Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942/PESC, Politica estera di sicurezza comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Vista la decisione 96/613/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 278 del 30 ottobre 1996;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;

Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 70479 del 20 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'esportazione ed il transito dei beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 96/613 PESC, come modificata dalla decisione 97/100/PESC del 20 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 34 del 4 febbraio 1997, può aver luogo anche con autorizzazione generale limitatamente alle destinazioni ed ai beni indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

Art. 2.

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione generale è indirizzata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione IV (unità operativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell'impresa.

2. Il Ministero del commercio con l'estero provvede in merito alla domanda entro sessanta giorni. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione generale, il nominativo dell'operatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale». Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali.

3. Il soggetto iscritto nel registro comunica tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero ogni variazione dei dati di cui al comma 1.

Art. 3.

1. I documenti di viaggio che accompagnano la merce esportata sulla base dell'autorizzazione generale devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 3.

2. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni trimestre solare, l'esportatore comunica al Ministero del commercio con l'estero le spedizioni effettuate facendo uso dell'autorizzazione generale.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono contenere: estremi della fattura e del contratto, quantità, valore dei beni spediti, categoria di riferimento della lista comunitaria, voci doganali corrispondenti, paese di destinazione, destinatario e tipo di operazione (definitiva, temporanea o transito).

Art. 4.

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione generale. Il relativo provvedimento è annotato nel registro di cui all'articolo 2 ed è comunicato al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali e alla società interessata.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 19 ottobre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1998
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 50

ALLEGATO 1

LISTA DELLE DESTINAZIONI VERSO LE QUALI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESPORTAZIONI CON AUTORIZZAZIONE GENERALE.

Argentina
Australia
(Bulgaria)
Canada
Corea del Sud (*)
Federazione Russa (*)
Giappone
Norvegia
Nuova Zelanda
Repubblica ceca
Romania
Turchia (*)
Ungheria
Polonia
Repubblica slovacca
Svizzera
Ucraina (*)
U.S.A.

(*) Con le limitazioni indicate nell'allegato 2.

Visto, *Il Ministro del commercio con l'estero*
FANTOZZI

ALLEGATO 2

LISTA DEI BENI A DUPLICE USO DI CUI ALLA DECISIONE 96/613 PESC
CHE POSSONO ESSERE ESPORTATI CON AUTORIZZAZIONE GENERALE

Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5 parte 1	Cat. 5 parte 2	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9
1A001	2A001	3A001.a.3.	4A002	5A001	Vedere i punti 1 o 2 dell'allegato 4 alla G.U. C.E.E. L278/96	6A004	7A007	8A001	9A002
1A003	2B001.e.	3A001.a.4.	4A003	5B001		6A005.a.1.a.	7D003.c.	8A002	9A003.b.
1A004	2B001.f.	3A001.a.6.	4A004	5C001		6A005.a.1.b.	7D003.d.	8B001	9A006.a.
1A005	2B002	3A001.a.7.	4D001 (*)	5D001		6A005.a.1.d.	7E004.a.1.	8C001	9A006.b.
1B003	2B003	3A001.a.8.	4D003.a.	5E001		6A005.a.2.b.	7E004.a.2.	8D001	9A006.c.
1C002.a.1.	2B005	3A001.a.9.	4D003.b.			6A005.a.2.c.	7E004.a.3.	8D002	9A006.f.
1C002.a.2.a.	2B006.c.	3A001.a.10.	4D003.d.			6A005.a.2.d.	7E004.a.5.	8E001	9A006.h.
1C002.a.2.b.	2B007.a.	3A001.a.11.				6A005.a.3.	7E004.a.6.	8E002	9B001
1C002.a.2.c.	2B008	3A001.a.12.				6A005.a.4.	7E004.b.1.		9B002
1C002.b.	2B350 (**)	3A001.b.				6A005.a.5.	7E004.b.2.		9B003
1C002.c.	2B351 (**)	3A001.c.				6A005.a.6.	7E004.b.3.		9B004
1C003		3A001.d.				6A005.a.7.	7E004.b.4.		9B007
1C004		3A001.e.1.				6A005.b.	7E004.b.6.		9B008
1C005		3A001.f.				6A005.c.1.a.	7E004.c.		9B009
1C006		3A002.a.				6A005.c.1.c.			9D003 (*)
1C008		3A002.b.				6A005.c.2.a.			9D004.a.
1C009		3A002.c.				6A005.c.2.b.1.			9D004.c.
1C010.c.		3A002.d.				6A005.c.2.b.3.			9D004.d.
1C010.d.		3A002.e.				6A005.c.2.b.4.			9E003 (*)
1C012		3A002.f.				6A005.c.2.c.1.			
1C350 (**)		3B001				6A005.c.2.c.3.			
1C450 (**)		3B002				6A005.c.2.c.4.			
		3C001				6A005.d.			
		3C002				6A005.e.			
		3C003				6A005.f.			
		3C004				6A006			
		3D001 (*)				6A007.a.			
		3D002				6B004			
		3D003				6B007			
		3E002				6C002			
						6C004			
						6C005			
						6D001 (*)			
						6D003 (*)			

(*) Limitatamente alle apparecchiature specificate nella corrispondente categoria del presente elenco.
(**) Escluse le seguenti destinazioni: Corea del Sud, Federazione Russa, Turchia, Ucraina.

Visto, *Il Ministro del commercio con l'estero*
FANTOZZI

ALLEGATO 3

Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni di cui all'allegato 2 non contrassegnati dal doppio asterisco:

«La merce oggetto della presente operazione è esportata con autorizzazione generale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Federazione Russa, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni di cui all'allegato 2 contrassegnati dal doppio asterisco:

«La merce oggetto della presente operazione è esportata con autorizzazione generale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, (Bulgaria), Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Ungheria, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

Visto, *Il Ministro del commercio con l'estero*
FANTOZZI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 96/613 PESC del 22 ottobre 1996, modifica la decisione 94/942 PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo dell'esportazione di beni a duplice uso.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempiemento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994.

— Il comma 3 dell'art. 45 della suddetta legge così recita:

«3. La concessione delle formalità semplificate prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero».

— L'art. 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 così recita:

«Art. 6. — 1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:

a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;

b) un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;

c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'articolo 5.

2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale c/o la riesportazione dei beni.

3. L'autorizzazione di esportazione è valida nell'insieme delle Comunità».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento (CE) n. 3381/94 e della decisione n. 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 dell'art. 17 della suddetta legge, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'allegato I della decisione del Consiglio dell'Unione europea 96/613 PESC così recita:

«Elenco di cui all'articolo 2 della decisione e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunità europea è soggetta a controllo).

ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, compresi il regime Wassenaar, il regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, il gruppo di fornitori di articoli nucleari e il gruppo Australia. Non è stato tenuto conto degli articoli che gli Stati membri desiderano iscrivere in un elenco di esclusione. Non è stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di un regime) eventualmente mantenuti da Stati membri.

NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO 1

1. Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti «Vedere anche elenco dei materiali di armamento» del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

2. È sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonchè di altri fattori e circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione.

3. L'autorizzazione all'esportazione delle tecnologie elencate nel presente elenco è limitata alle sole tecnologie in forma tangibile.

4. Le merci specificate nel presente elenco sono da intendersi sia nuove che usate».

Nota all'art. 5:

— Il decreto ministeriale 19 ottobre 1993 reca: «Autorizzazione generale all'esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia».

98G0350

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionavano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Collu Melissa, nata il 23 giugno 1969 a Cagliari, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «barrister» - rilasciatole in data 26 giugno 1996 dalla «honorable Society of the Middle Temple» - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico con il «bachelor of arts», conseguito nel 1993 e con il «graduale diploma» conseguito nel 1995, rispettivamente presso l'Università di Nottingham e presso l'Università di Westminster;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 21 maggio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Collu Melissa, nata il 23 giugno 1969 a Cagliari, cittadina italiana, sono riconosciuti il titolo professionale di «barrister» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commisione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7470

DECRETO 30 luglio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionavano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Leonardo De Virgilio, nato a Bari il 18 dicembre 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «Profungszeugnis fur Sozialarbeiter» — rilasciatogli dall'Istituto superiore cattolico della Renania Settentrionale-Vestfalia (RFT) in data 25 gennaio 1978 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto che il sig. Leonardo De Virgilio è autorizzato a fregiarsi del titolo professionale di «Sozialarbeitern» a partire dal 25 gennaio 1978;

Considerato che ha svolto attività professionali presso la Caritas dell'Arcivescovado di Paderborn dal 1° febbraio 1978 al 31 marzo 1980 e presso il comune di Fellbach dal 1° aprile 1980 al 30 settembre 1981;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19 marzo 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Leonardo De Virgilio, nato a Bari il 18 dicembre 1949, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7471

DECRETO 3 agosto 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Karroum Michel, nato a Latachia (Siria) il 3 febbraio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico in ingegneria conseguito in Siria reso equipollente in Francia, nonché del «D.E.A. genie civil» specializzazione «ambiances architecturales et urbaines» conseguito presso l'Università de Nantes nell'ottobre 1994;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere esercitato la professione di «ingénieur civil» in Francia per un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 gennaio 1998 e del 21 maggio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» in Italia come risulta dalla nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 23 giugno 1998 per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Karroum Michel, nato a Latachia (Siria) il 3 febbraio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «ingénieur civil», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7469

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 agosto 1998.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 181089 del 5 agosto 1998 dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto avrà decorrenza a partire dalla prima decade del mese di luglio 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1998

Il direttore generale: DRAGHI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO		
I — In cassa ... L.		
II — In deposito all'estero ... »		
CREDITI IN ORO (IME) ... L.		
CASSA ... »		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI		
I — Risconto di portafoglio ... L.		
II — Anticipazioni:		
— in conto corrente ... L.		
— a scadenza fissa ... »		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA		
I — ECU ... L.		
II — Altre attività:		
— biglietti e divise ... L.		
— corrispondenti in conto corrente ... »		
— depositi vincolati ... »		
— diverse ... »		
CREDITI IN DOLLARI (IME) ... L.		
UFFICIO ITALIANO CAMBI		
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.		
II — Conti speciali ... »		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO		
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 ... L.		
II — Altri ... »		
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI ... L.		
TITOLI DI PROPRIETÀ		
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:		
— in libera disponibilità ... L.		
— *ex lege* 483/1993 in libera disponibilità ... »		
— per investimento delle riserve statutarie ... »		
— per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		
II — Titoli di società ed enti:		
— per investimento delle riserve statutarie ... L.		
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) ... »		
III — Azioni e partecipazioni:		
— di società ed enti controllati:		
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) ... »		
— di società ed enti collegati:		
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) ... »		
— di altre società ed enti:		
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) ... »		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.		
PARTECIPAZIONE ALL'IME/BCE ... »		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)		
I — Procedure, studi e progettazioni ... L.		
II — Altri oneri pluriennali ... »		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
I — Immobili a fini istituzionali ... L.		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) ... »		
III — Mobili ... »		
IV — Impianti ... »		
V — Monete e collezioni ... »		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:		
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti ... L.		
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti ... »		
meno: FONDI AMMORTAMENTO ... L.		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.		
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI		
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento ... L.		
II — Biglietti di banca in fabbricazione ... »		
III — Altre ... »		
PARTITE VARIE		
I — Altri acconti a fornitori ... L.		
II — Debitori diversi:		
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/1993 - 423/1994 non convertiti) ... L.		
— altri debitori ... »		
III — Altre ... L.		
RATEI ... L.		
RISCONTI ... »		
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »		
L.		
CONTI D'ORDINE		
I — Titoli e altri valori ... L.		
II — Depositari di titoli e valori ... »		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... »		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) ... »		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) ... »		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) ... »		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) ... »		
TOTALE ... L.		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

98A7592

Mod. 7 C.G.

PASSIVO			Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE ... L.			
VAGLIA CAMBIARI ... »			
ALTRI DEBITI A VISTA ... »			
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA ... »			
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE ... »			
ALTRI DEPOSITI			
I — In conto corrente ... L.			
II — In conto corrente vincolati a tempo ... »			
III — Per servizi di cassa ... »			
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. ... L.			
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera ... L.			
II — Conti dell'estero in lire ... »			
III — Altre ... »			
DEBITI IN ECU (IME) ... L.			
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) ... »			
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ... »			
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO ... »			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »			
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI ... »			
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.) ... L.			
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867) ... »			
III — Fondo svalutazione portafoglio ... »			
IV — Fondo oscillazione cambi ... »			
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R. ... »			
VI — Fondo oscillazione titoli ... »			
VII — Fondo copertura perdite eventuali ... »			
VIII — Fondi assicurazione danni ... »			
IX — Fondo ricostruzione immobili ... »			
X — Fondo rinnovamento impianti ... »			
XI — Fondi imposte ... »			
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale ... »			
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati ... »			
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (*ex lege* 29 maggio 1982, n. 297) ... »			
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale ... »			
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi ... L.			
II — Altre ... »			
RATEI ... L.			
RISCONTI ... »			
CAPITALE SOCIALE ... »			
RISERVA ORDINARIA ... »			
RISERVA STRAORDINARIA ... »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 ... »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 ... »			
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 ... »			
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R. ... »			
... »			
RENDITE DELL'ESERCIZIO ... »			
L.			
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori ... L.			
II — Titoli e valori presso terzi ... »			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto ... »			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine) ... »			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine) ... »			
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) ... »			
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso) ... »			
TOTALE ... L.			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», in Vigonza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 marzo 1998 nei confronti della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Vista il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 10 giugno 1998;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Padana», avente sede in Vigonza (Padova), per rogito notaio dott. Holler Remo in data 4 gennaio 1979, repertorio n. 18548, registro società n. 12989, tribunale di Padova, BUSC n. 1520/167861 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 16 luglio 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A7559

DECRETO 16 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilcasa», in Cittadella.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 aprile 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Edilcasa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1977 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della società cooperativa edilizia «Edilcasa», in Cittadella (Padova), costituita per rogito notaio dott. Braccio Ugo in data 22 aprile 1959, repertorio n. 6019, registro società n. 4492, tribunale di Padova, BUSC n. 282/65147 senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 16 luglio 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A7560

DECRETO 21 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle D.P.L. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società coop. Ossital a r.l. con sede in S. Severo costituita per rogito notaio E. Cassano in data 13 dicembre 1984, rep. n. 172511, tribunale di Foggia, r.i. 7112, BUSC n. 3128/210769;

società coop. Ticino a r.l. con sede in Foggia costituita per rogito notaio A. Amorosa in data 9 aprile 1979, rep. n. 15866, tribunale di Foggia, r.i. 4286, BUSC n. 2085/168545;

società coop. Stronarella F/1 a r.l. con sede in Stornarella costituita per rogito notaio A. Amorosa in data 7 agosto 1980, rep. n. 21735, tribunale di Foggia, r.i. 4787, BUSC n. 2314/178183;

società coop. Bicocca Tre a r.l. con sede in Foggia costituita per rogito notaio V. Caiola in data 6 dicembre 1974, rep. n. 350, tribunale di Foggia, r.i. 3228, BUSC n. 1511/136353;

società coop. Il Vesuvio a r.l. con sede in Peschici costituita per rogito notaio G. Gentile in data 30 gennaio 1981, rep. n. 5560, tribunale di Lucera, ril. 1070, BUSC n. 2421/181489.

Foggia, 21 luglio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A7281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1998.

Attuazione della direttiva della Commissione 97/53/CE dell'11 settembre 1997 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/196/CEE del consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 79/196/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/117/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/53/CE dell'11 settembre 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 79/196/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 ottobre 1984 che in attuazione della direttiva n. 84/47/CEE, del 16 gennaio 1984 adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° marzo 1989 che in attuazione della direttiva n. 88/571/CEE, adegua al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1994 che in attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/487/CEE e della direttiva della Commissione n. 94/26/CE, adegua ulteriormente al progresso tecnico la direttiva n. 79/196/CEE;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675;

Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato I del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 675;

Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 97/53/CE sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

Il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, prima del 30 settembre 1998, può essere messo in commercio, venduto ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

Norme CEI			Norme Europee		
Numero	Data	TITOLO	Numero	Ed.ne	Data
CEI EN 50014 Varianti: V 1	1993 1995	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive- Regole generali	EN 50014	2	Dicembre 1992
CEI EN 50015	1995	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Costruzioni immerse in olio "0"	EN 50015	2	Aprile 1994
CEI EN 50016	1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Modo di protezione a sovrapressione interna "p"	EN 50016	2	Ottobre 1995
CEI EN 50017	1995	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Costruzioni a riempimento polverulento "q"	EN 50017	2	Aprile 1994
CEI EN 50018	1995	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Custodie a prova di esplosione"d"	EN 50018	2	Agosto 1994
CEI EN 50019	1994	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Modo di protezione a sicurezza aumentata"e"	EN 50019	2	Marzo 1994
CEI EN 50020	1995	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive- Modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"	EN 50020	2	Agosto 1994
CEI EN 50028	1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive-Modo di protezione a incapsulamento"m"	EN 50028	1	Febbraio 1987
CEI EN 50039	1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmernte esplosive- Modo di protezione a sistemi elettrici di sicurezza intrinseca"i"	EN 50039	1	Marzo 1980
CEI EN 50050	1997	Impianto manuale di protezione elettrostatica	EN 50050	1	Gennaio 1986
CEI EN 50053 (parte1)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 0,24 mJ e materiale associato	EN 50053 (Parte 1)	1	Febbraio 1987 (*)
CEI EN 50053 (parte2)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 5mJ e materiale associato	EN 50053 (Parte 2)	1	Giugno 1989 (*)
CEI EN 50053 (parte3)	1997	Pistole manuali di proiezione elettrostatica di fiocculi con un'energia limite di 0,21mJ o 5 mJ e materiale associato	EN 50053 (Parte 3)	1	Giugno 1989 (*)

(*) Si applicano soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei materiali previsti nella norma EN50053 ,prima, seconda e terza parte.

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)Via.le Monza N°259 20126 Milano.

98A7433

98A7433

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 30 luglio 1998.

Regole tecniche per l'uso di supporti ottici. (Deliberazione n. 24/98).

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA

Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure realizzate siano conformi a regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la propria deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, con cui, in attuazione del predetto art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state dettate le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489, e in particolare l'art. 7-*bis*, comma 4, il quale prevede che le scritture contabili ed i documenti, cui si riferisce l'art. 2220 del codice civile, possono essere conservati sotto forma di registrazione su supporti di immagini, sempreché le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili;

Visto il comma 9 dello stesso art. 7-*bis* del richiamato decreto-legge n. 357 del 1994, il quale prevede che le citate disposizioni relative alle scritture obbligatorie di cui all'art. 2220 del codice civile si applicano anche a tutte le scritture e documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e che, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinate le modalità per la loro conservazione su supporti di immagine;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera *c*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che delega al Governo l'emanazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di regolamenti al fine di semplificare le modalità di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformità ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per cui «gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati su supporto informatico, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici o telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge», rinviando a specifici regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei criteri e le modalità di applicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante «criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Ritenuto pertanto opportuno di sostituire integralmente la deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994 con altra finalizzata a dettare sia le regole tecniche che criteri attuativi, che soddisfino le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e nel contempo realizzino modalità semplificate ed uniformi per l'archiviazione ottica dei documenti;

Delibera:

La presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994 contenente le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici, la quale cessa di avere efficacia dal momento dell'emanazione delle seguenti disposizioni:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) Archivio: l'insieme costituito da uno o più supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti un insieme di documenti registrati. Esso può inoltre contenere informazioni di qualsiasi tipo utili per la gestione dei documenti.

b) Supporto di memorizzazione: il mezzo fisico atto a registrare permanentemente informazioni rappresentate in modo digitale, su cui l'operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso.

c) Classe di supporti di memorizzazione: l'insieme di supporti di memorizzazione aventi caratteristiche simili dal punto di vista meccanico, della capacità, delle prestazioni e del costo.

d) Documento registrato: un documento, costituito da una o più pagine, identificato univocamente nell'ambito dell'archivio da un opportuno codice, assegnato al momento della sua prima archiviazione, che permetta la sua gestione in modo unitario senza alcuna dipendenza dal supporto di memorizzazione. Per ciascun documento registrato l'archivio contiene almeno

una registrazione; nel caso di più registrazioni, queste possono essere contenute all'interno di uno o più supporti di memorizzazione.

e) Rappresentazione digitale di un documento è una sequenza di simboli binari a partire dalla quale è possibile, attraverso opportuni strumenti hardware e software, la presentazione del documento stesso nella sua interezza.

f) Istanza di un documento registrato è il risultato di una operazione di archiviazione effettuata a fronte del corrispondente documento d'origine. Ciascuna istanza di un documento registrato è individuata, nell'ambito di questo, dal numero d'ordine con cui è stata generata.

g) Versione di una istanza di documento registrato è l'insieme costituito dalla rappresentazione digitale del documento e da una serie di informazioni di controllo necessarie per garantire la sua integrità e reperibilità. Si hanno versioni differenti quando le rappresentazioni digitali del documento in esse contenute non coincidono. La versione iniziale è generata dall'archiviazione, quelle successive sono prodotte da operazioni di riversamento in cui viene modificata la rappresentazione digitale del documento. Ciascuna versione è individuata, nell'ambito della medesima istanza, dal numero d'ordine con cui è stata generata.

h) Registrazione: l'insieme di dati binari scritti durante un'operazione di archiviazione o di riversamento. Ciascuna registrazione presente in un supporto di memorizzazione è univocamente individuata dal numero d'ordine con cui essa è stata effettuata. Una registrazione contiene la rappresentazione digitale del documento, che corrisponde ad una versione di una istanza di un documento registrato. Ad essa è associata una marca di controllo attraverso cui viene garantita la sua integrità ed autenticità. Nel caso in cui si utilizzino tecniche di cifratura per proteggere documenti riservati la marca di controllo è calcolata sopra la rappresentazione digitale in chiaro, ossia non cifrata, del documento.

i) Archiviazione: l'operazione che genera, su di un supporto di memorizzazione, una registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento registrato. Per il medesimo documento l'operazione può essere ripetuta più volte allo scopo di correggere eventuali errori avvenuti durante il processo di archiviazione. La prima archiviazione di un documento genera il corrispondente documento registrato e quindi l'istanza iniziale di questo; ogni successiva reiterazione dell'operazione genera una sua nuova istanza del medesimo documento registrato che annulla la precedente. Pertanto per ciascun documento l'archivio contiene una istanza attiva, quella generata dall'ultima archiviazione, ed eventualmente una o più istanze cancellate.

l) Riversamento di un documento registrato è un'operazione che, a partire da una registrazione, ne genera una nuova sul medesimo oppure su di un altro supporto di memorizzazione, contenuto nello stesso archivio. L'operazione può avvenire con o senza modifica della rappresentazione digitale del documento archiviato. Nel secondo caso il riversamento opera una semplice duplicazione, nel primo viceversa produce una nuova versione per l'istanza del documento contenuta nella registrazione sorgente.

m) Presentazione di un documento registrato è l'operazione che consente di visualizzare il documento originale, nonché di ottenerne copia anche su supporto cartaceo.

n) Presentabilità di una versione: una versione è presentabile se è possibile effettuare la presentazione del documento registrato a partire dalla rappresentazione digitale del documento in essa contenuta.

o) Accessibilità di una versione: una versione è accessibile se è possibile recuperare dal supporto di memorizzazione la rappresentazione digitale del documento e verificarne la congruenza con la marca di controllo ad essa associata.

p) Presentabilità di una istanza: un'istanza è presentabile solo se nell'archivio esiste almeno una sua versione presentabile.

q) Accessibilità di una istanza: un'istanza è accessibile solo se tutte le sue versioni presenti nell'archivio sono accessibili.

r) Tipo di una registrazione è una informazione che ne specifica il ruolo nell'archivio. I valori possibili sono:

1) Archiviazione normale: la registrazione contiene la versione iniziale della prima istanza di un documento registrato.

2) Archiviazione sostitutiva: la registrazione ne sostituisce un'altra risultata non corretta; essa perciò contiene la versione iniziale di una nuova istanza del documento registrato, che sostituisce l'istanza precedente.

3) Archiviazione cancellata: la registrazione contiene una rappresentazione digitale del documento che è risultata imperfetta ed ha perciò dato origine ad una archiviazione sostitutiva. Essa contiene la versione iniziale di una istanza del documento archiviato.

4) Riversamento diretto: la registrazione ne duplica un'altra presente nell'archivio e pertanto contiene la medesima versione della medesima istanza presente nella registrazione sorgente.

5) Riversamento sostitutivo: la registrazione deriva da un riversamento con modifica della rappresentazione digitale del documento, quindi contiene la versione successiva dell'istanza presente nella registrazione sorgente.

s) Cifrario asimmetrico è un sistema di cifratura che utilizza chiavi diverse per le operazioni di codifica e decodifica, delle quali una, detta chiave privata, è destinata a restare segreta, l'altra, denominata chiave pubblica, ad essere divulgata. Gli algoritmi utilizzati devono essere conformi all'appendice D della norma ISO 9594-8. È altresì possibile utilizzare gli algoritmi previsti dalla normativa riguardante la sottoscrizione

digitale dei documenti informatici. Le chiavi utilizzate debbono avere una lunghezza minima di 1.024 bit. La validità della chiave non può superare i due, tre e cinque anni, se la lunghezza è pari rispettivamente a 1.024, 1.536 e 2.048 bit. Nel caso di chiavi certificate da un certificatore riconosciuto, la validità corrisponde a quella specificata dal certificato da esso rilasciato.

t) Firma digitale è il risultato della procedura informatica che consente di verificare la riferibilità soggettiva e l'integrità di una sequenza di simboli binari. Si ottiene mediante l'operazione di cifratura effettuata, conformemente alla norma ISO/IEC DIS 9796-2, con un cifrario asimmetrico, sopra l'impronta della sequenza di simboli binari utilizzando la chiave privata del soggetto. È consentito l'uso di firme digitali conformi alla normativa riguardante la sottoscrizione digitale dei documenti informatici.

u) Impronta di una sequenza di simboli binari è una ulteriore sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una funzione di hash tra quelle definite nella norma ISO/IEC DIS 10118-3 o comunque previste dalla normativa riguardante la sottoscrizione digitale dei documenti informatici, purché generanti impronte di dimensione conforme a quanto richiesto nella successiva lettera *x)* per le marche di controllo.

v) Certificato è il risultato della procedura informatica atta a garantire in modo verificabile l'attribuzione di una chiave di un cifrario ad un soggetto. Esso deve essere conforme alla norma ISO/IEC 9594-8 e successive estensioni. È possibile utilizzare qualsiasi certificato previsto dalla normativa riguardante la sottoscrizione digitale dei documenti informatici.

w) Marca temporale di una sequenza di simboli binari è essa stessa una sequenza di simboli binari, generata da un apposito servizio, che attribuisce data certa all'esistenza della prima sequenza garantendone nel contempo l'integrità.

x) Marca di controllo di una sequenza di simboli binari è un dato di controllo contenente le informazioni necessarie per verificarne l'integrità ed autenticità. Essa comprende:

1) l'indicazione della funzione di hash utilizzata per il calcolo dell'impronta primaria della sequenza di simboli binari cui la marca di controllo si riferisce.

2) il codice della funzione di hash indicata al punto precedente secondo la codifica specificata nella norma ISO/IEC DIS 9796-2.

3) l'impronta primaria della sequenza di simboli binari cui la marca di controllo si riferisce, calcolata con una delle funzioni previste nella precedente lettera *u)* che generi valori ad almeno 160 bit.

4) l'indicazione della funzione di hash utilizzata per il calcolo dell'impronta secondaria della sequenza di simboli binari cui la marca di controllo si riferisce.

5) il codice della funzione di hash indicata al punto precedente secondo la codifica specificata nella norma ISO/IEC DIS 9796-2.

6) l'impronta secondaria della sequenza di simboli binari cui la marca di controllo si riferisce, calcolata con una delle funzioni previste nella precedente lettera *u)* che generi valori ad almeno 160 bit e sia diversa da quella utilizzata per il calcolo dell'impronta primaria.

y) Pubblico ufficiale, ad eccezione dei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dal comma 2, art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n 15, deve intendersi il notaio.

z) Certificatore è il soggetto pubblico o privato che certifica la chiave pubblica di un cifrario asimmetrico, rilasciando il certificato che rende pubblico, e che pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e di quelli revocati.

Art. 2.

Tipi di supporto utilizzabili

1. Per l'archiviazione dei documenti possono essere utilizzati i supporti per i quali l'operazione di scrittura comporta una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso. Sono pertanto esclusi i supporti per i quali esista una tecnica per annullare l'effetto dell'operazione di scrittura anche nel caso che tale tecnica richieda l'uso di dispositivi diversi da quelli installati nel sistema di archiviazione.

2. Gli obblighi di conservazione di documenti previsti dalla legislazione vigente si ritengono soddisfatti e l'uso della relativa tecnologia è consentito senza preventiva autorizzazione, sempreché il tutto venga realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Art. 3.

Standard applicabili

1. Il tipo di supporto e l'organizzazione dei dati utilizzati dal sistema di archiviazione debbono essere conformi alle norme nazionali o internazionali stabilite da organismi di normazione ufficialmente riconosciuti, che siano applicabili alla classe di supporti di memorizzazione utilizzati dal sistema e pubblicati al momento della sua acquisizione. Non sono considerate applicabili norme per le quali siano disponibili solo prodotti conformi provenienti da un unico fornitore. L'obbligo di conformità indotto dalla presenza di norme applicabili ad una classe di supporti di memorizzazione non riguarda classi di supporti diverse.

2. Il sistema deve comunque garantire la possibilità di riversamento dei documenti memorizzati nei principali formati previsti dalle norme nazionali o internazionali, comunque almeno su supporti conformi alla norma ISO 9660 ed almeno nei formati CGM e TIFF.

Art. 4.

Identificazione dei supporti

1. I supporti utilizzati per l'archiviazione debbono essere univocamente individuati. Ciò può avvenire sia attraverso codici univoci apposti in sede di fabbricazione, sia attraverso l'eventuale mappa dei difetti presenti sopra la superficie del supporto stesso, sia attraverso l'apposizione in modo indelebile sul supporto stesso, da parte del responsabile dell'archiviazione, di un codice identificativo autenticato da un pubblico ufficiale.

Art. 5.

Adempimenti del fornitore

1. Il fornitore è tenuto a certificare la conformità del sistema di archiviazione alle regole tecniche contenute nella presente deliberazione e, in particolare, alle norme nazionali o internazionali che siano applicabili secondo l'art. 3.

2. Il fornitore dei supporti di registrazione deve ugualmente certificare la conformità dello stesso supporto ai requisiti richiesti dall'art. 2.

3. Il fornitore del software di archiviazione è chiamato anch'esso a certificare la conformità di detto software alle funzioni previste dalla presente deliberazione. In particolare, oltre alle funzionalità previste dall'art. 7, questo deve:

a) gestire le fasi che vanno dalla cattura dell'immagine alla sua memorizzazione senza consentire alcuna alterazione dell'immagine stessa;

b) visualizzare, stampare e riversare i documenti archiviati su supporto di memorizzazione senza consentire alterazioni del loro contenuto;

c) verificare la corrispondenza tra la rappresentazione digitale di un documento e la corrispondente marca di controllo.

Art. 6.

Tipi di documento archiviabili

1. La conservazione su supporto ottico è prevista per le tipologie di documenti appresso indicati, secondo le modalità per ciascuna specificate:

a) documenti cartacei: tali documenti possono presentarsi sia come originali che come copie. Per gli originali la formazione sul supporto di memorizzazione avviene, successivamente all'acquisizione in formato immagine, con il processo di autenticazione previsto all'art. 11. Tale processo di autenticazione non è richiesto per i documenti in copia, la cui formazione su supporto di memorizzazione avviene con la sola acquisizione per immagine. Il processo di autenticazione non è richiesto anche per quei documenti originali al cui contenuto possa risalirsi attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche se in possesso da parte di terzi;

b) documenti formati all'origine su supporto informatico: i documenti formati direttamente su supporto informatico possono essere trasferiti sul supporto di memorizzazione, senza passaggio su supporto cartaceo, in un formato conforme allo standard SGML, oppure in uno dei seguenti formati: PDF, AFP e Metacode. È altresì possibile la conservazione di tali documenti come puro testo purché questo ne rappresenti integralmente ed in maniera non ambigua il contenuto. Deve essere in ogni caso definito univocamente il set di caratteri utilizzato, del quale deve essere contestualmente registrata l'immagine, e, qualora la formattazione non sia già implicitamente contenuta nel formato del documento, debbono essere specificate almeno la divisione in righe e pagine e la dimensione delle spaziature. Un documento formato secondo i precedenti requisiti costituisce la rappresentazione digitale del documento archiviato. È inoltre consentita l'archiviazione dei documenti formati all'origine su supporto informatico attraverso la conservazione della corrispondente immagine ottenuta per conversione diretta dal formato testuale; è possibile conservare sul medesimo supporto anche il testo del documento per scopi gestionali e documentali.

Art. 7.

Contenuti obbligatori del supporto di memorizzazione

1. Per ogni registrazione deve essere memorizzato, sul medesimo supporto, un file di controllo, indicato come «file di controllo della registrazione», che riporti almeno le seguenti informazioni:

a) numero identificativo della registrazione;

b) tipo di registrazione;

c) codice identificativo del documento registrato;

d) numero di istanza;

e) numero di versione;

f) codice identificativo del supporto contenente la registrazione sorgente o sostituita;

g) numero identificativo della registrazione sorgente o sostituita;

h) numero di istanza sorgente;

i) numero di versione sorgente;

l) nome e tipologia del file contenente la rappresentazione del documento;

m) tipologia del documento;

n) indici assegnati al documento registrato;

o) nominativo del soggetto che effettua l'operazione;

p) nominativo del responsabile dell'archiviazione;

q) data ed ora di effettuazione dell'operazione;

r) marca di controllo della rappresentazione digitale del documento;

s) coppia di firme digitali del soggetto che effettua l'operazione, calcolate a partire dalle impronte primaria e secondaria contenute nella precedente marca di controllo;

t) certificato della chiave pubblica necessaria per la verifica delle precedenti firme digitali.

La registrazione dei documenti deve essere effettuata in modo tale da preservare la loro individualità, onde consentire lo scorporo di un documento dagli altri.

2. All'atto della chiusura del supporto di memorizzazione deve essere generato su di esso un file, indicato come «file di chiusura», che deve risultare successivo all'ultima registrazione presente e contenere le seguenti informazioni:

a) identificativo del supporto di memorizzazione d'origine;

b) indicazione della casa produttrice del supporto d'origine;

c) indicazione del fornitore del supporto d'origine;

d) estremi della dichiarazione di conformità del supporto d'origine;

e) identificativo del supporto di memorizzazione di sicurezza;

f) indicazione della casa produttrice del supporto di sicurezza;

g) indicazione del fornitore del supporto di sicurezza;

h) estremi della dichiarazione di conformità del supporto di sicurezza;

i) data ed ora di effettuazione dell'operazione di chiusura;

l) numero di documenti registrati contenuti nel supporto;

m) numero di pagine formate;

n) numero delle registrazioni contenute;

o) nominativo del responsabile dell'archiviazione;

p) lista dei certificati, eventualmente generati dal responsabile dell'archiviazione, relativi alla chiave pubblica delle coppie usate per la certificazione delle altre chiavi utilizzate nel procedimento;

q) lista dei certificati, eventualmente generati dal responsabile dell'archiviazione, relativi alle chiavi da utilizzare per la verifica delle firme digitali contenute nel supporto di memorizzazione;

r) nominativo dell'operatore che effettua l'operazione di chiusura;

s) data dell'operazione di collaudo, di cui al successivo art. 9, e nominativo del soggetto che la esegue;

t) elenco delle registrazioni contenute nel supporto di memorizzazione, nel quale si riportano, per ciascuna di esse, le seguenti informazioni:

1) numero identificativo della registrazione;

2) tipo di registrazione;

3) codice identificativo del documento registrato;

4) numero di istanza;

5) numero di versione;

6) codice identificativo del supporto contenente la registrazione sorgente o sostituita;

7) numero identificativo registrazione sorgente o sostituita;

8) numero di istanza sorgente;

9) numero di versione sorgente;

10) marca di controllo contenuta nel relativo file di controllo;

11) firme digitali contenute nel relativo file di controllo;

12) firme digitali apposte per autentica secondo quanto previsto dall'art. 11 per i documenti per cui questa è richiesta.

u) elenco dei file di chiusura di supporti di memorizzazione eliminati eventualmente registrati nel supporto, riportando per ciascuno di essi:

1) identificativo del supporto di memorizzazione;

2) copia delle informazioni contenute nel file di controllo del file di chiusura;

3) copia delle firme digitali apposte dal pubblico ufficiale durante la chiusura del supporto, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10, a meno che non sia stata utilizzata l'autentica sostitutiva ivi indicata;

4) copia del certificato necessario per la verifica delle firme digitali di cui al punto precedente.

3. Contestualmente alla registrazione del file di chiusura deve essere generato sul medesimo supporto il relativo file di controllo contenente le seguenti informazioni:

a) marca di controllo del file di chiusura;

b) marca temporale generata a partire dall'impronta primaria contenuta nella precedente marca di controllo;

c) certificato della chiave pubblica necessaria per la verifica della precedente marca temporale;

d) coppia di firme digitali generate dal responsabile dell'archiviazione a partire dalle impronte primaria e secondaria contenute nella precedente marca di controllo;

e) certificato della chiave pubblica necessaria per la verifica delle precedenti firme digitali.

4. L'intero contenuto del supporto deve essere direttamente accessibile attraverso opportuni comandi di sistema che consentano almeno di:

a) visualizzare tutte le directory e sottodirectory presenti sul supporto di memorizzazione;

b) visualizzare tutti i file memorizzati sul supporto di memorizzazione, quindi le informazioni sopra specificate, relative ai file di controllo delle registrazioni e di chiusura;

c) se applicabile alla tipologia di supporto, leggere in qualsiasi momento qualunque area del supporto di memorizzazione, anche quelle eventualmente dichiarate cancellate, e conoscere in ogni momento il numero delle tracce occupate e di quelle libere, sia relativamente alle tracce normali che a quelle di riserva.

Art. 8.

Responsabile dell'archiviazione

1. Il responsabile del procedimento di archiviazione:

a) definisce le caratteristiche ed i requisiti minimi del sistema di archiviazione in funzione della tipologia di documenti da trattare;

b) conserva, con l'impiego di procedure informatiche eseguite sui dati contenuti nell'archivio ottico, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le informazioni appresso specificate:

1) la casa produttrice del supporto di memorizzazione;

2) l'identificativo del supporto di memorizzazione;

3) gli estremi di riferimento della dichiarazione di conformità;

4) la descrizione del contenuto del supporto di memorizzazione;

5) gli estremi identificativi della copia di sicurezza;

6) gli estremi identificativi del responsabile dell'archiviazione;

7) i nominativi degli operatori designati dal responsabile dell'archiviazione, con l'indicazione dei compiti agli stessi assegnati;

c) mantiene, con le stesse modalità previste per i documenti formati all'origine su supporto informatico dall'art. 6, lettera *b)* un archivio del software utilizzato, in ogni sua versione. Per l'archiviazione dell'eseguibile dei programmi non si applicano le limitazioni di formato ivi previste;

d) garantisce la presentabilità ed accessibilità di tutte le istanze di ogni documento registrato contenuto nell'archivio, nonché la leggibilità del contenuto di ogni supporto di memorizzazione. In particolare il responsabile è tenuto a:

1) adottare le misure necessarie per evitare la perdita o distruzione delle informazioni;

2) verificare periodicamente l'effettiva leggibilità del contenuto dell'archivio, provvedendo al riversamento del contenuto dei supporti non più idonei;

3) effettuare il riversamento del contenuto dei supporti tecnologicamente obsoleti;

e) verifica che il fornitore del sistema abbia certificato la rispondenza del sistema stesso alle specifiche tecniche contenute nella presente deliberazione, ed abbia fornito, attestandone la corretta funzionalità, i relativi programmi di gestione;

f) adotta le necessarie misure per la sicurezza fisica e logica del sistema di archiviazione;

g) cura, nell'ambito dell'attività di archiviazione, le operazioni di chiusura dei supporti, di copia e riversamento del loro contenuto e di esibizione di quanto formato su supporto di memorizzazione;

h) può delegare, per lo svolgimento delle attività di registrazione, riversamento e chiusura dei supporti di memorizzazione, soggetti che per competenza o esperienza garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni, certificandone anche le chiavi di cifratura se queste non sono certificate da un certificatore riconosciuto;

i) effettua il collaudo previsto al successivo art. 9;

l) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui è previsto il suo intervento, assicurando allo stesso sia l'assistenza sia le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;

m) conserva le attestazioni eventualmente rilasciate dal Pubblico ufficiale per le attività dallo stesso svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla presente Deliberazione.

2. Il procedimento di archiviazione può essere delegato, in tutto o in parte, a soggetti che per specifica competenza ed esperienza assicurino la piena osservanza delle disposizioni contenute nella presente deliberazione e la corretta esecuzione delle istruzioni ricevute.

Art. 9.

Operazioni di collaudo e gestione degli errori

1. Il responsabile dell'archiviazione, prima della chiusura del supporto di memorizzazione, è tenuto ad effettuare un'operazione di collaudo finalizzata a riscontrare la correttezza degli adempimenti eseguiti, quindi la conformità tra quanto formato sul supporto e quanto oggetto di acquisizione.

2. Se nella fase di archiviazione di un documento si sono verificati errori, è possibile procedere ad una nuova registrazione dello stesso documento. La registrazione errata del documento viene conservata nell'archivio senza apportarvi alcuna modifica; essa costituisce una «istanza cancellata» del documento originariamente trattato. La nuova registrazione, che sostituisce l'istanza cancellata, viene a costituire

«l'istanza attiva» del documento stesso. All'interno dell'archivio, costituito dall'insieme dei supporti ottici di memorizzazione elaborati, per ciascun documento archiviato esiste una ed una sola istanza attiva ed un numero di istanze cancellate. Tutte le istanze cancellate di un documento debbono essere conservate e mantenute accessibili nell'archivio. La sostituzione logica della registrazione errata si realizza attraverso l'inserimento di un riferimento ad essa nel file di controllo della registrazione generata dalla successiva nuova acquisizione. La validità di una registrazione è determinata dal valore assunto dal campo tipo nell'elenco delle registrazioni contenuto nel file di chiusura del supporto. Le istanze di ciascun documento, tutte contenute nell'archivio, possono trovarsi fisicamente su supporti diversi.

Art. 10.

Chiusura del supporto di memorizzazione

1. La chiusura del supporto di memorizzazione avviene successivamente all'operazione di collaudo previsto all'art. 9 e di autenticazione di cui all'art. 11. Di detta operazione il responsabile dell'archiviazione dà attestazione registrando sul supporto di memorizzazione il file di chiusura ed il relativo file controllo previsti dall'art. 7.

2. Contestualmente alla chiusura di cui al precedente comma, il contenuto del supporto deve essere duplicato su un altro supporto di memorizzazione, che ne costituisce la copia di sicurezza, da conservarsi in luogo diverso. L'identificativo di tale supporto deve essere registrato nell'apposito campo del file di chiusura.

3. Nel caso di supporti di capacità elevata, l'operazione di chiusura può essere effettuata prima dell'effettivo riempimento del supporto. Qualora lo spazio disponibile residuo ecceda i 2 gigabyte è possibile considerare come parziale l'operazione di chiusura effettuata e procedere all'ulteriore riempimento del supporto con nuovi documenti. Solo per i documenti aggiunti dovrà essere effettuata una ulteriore operazione di chiusura, nella quale sarà generato un nuovo file di chiusura con le medesime modalità previste dal comma 1. Contestualmente a ciascuna operazione di chiusura effettuata successivamente alla prima si dovrà procedere all'aggiornamento della copia di sicurezza duplicando su di essa i documenti aggiunti ed il relativo file di chiusura.

4. L'avvenuta operazione di chiusura, anche parziale, di un supporto di memorizzazione e la produzione della relativa copia di sicurezza sono certificate da un pubblico ufficiale mediante apposizione al file di chiusura delle proprie firme digitali, generate a partire dalle impronte primaria e secondaria, delle quali egli conserva copia. Tali firme, insieme con il corrispondente certificato rilasciato da una certificatore riconosciuto, debbono essere registrate sul supporto di memorizzazione cui si riferiscono successivamente al file di controllo generato dal responsabile dell'archiviazione. La sottoscrizione digitale del file di chiusura da parte di un Pubblico ufficiale può essere sostituita dall'autenticazione della firma apposta dal responsabile dell'archiviazione alla stampa contenente gli estremi di identificazione del supporto di memorizzazione ed il valore, rappresentato mediante un numerale esadecimale, delle due impronte presenti nella marca di controllo contenuta nel file di controllo del file di chiusura. Se da tale autenticazione è possibile determinare la data e l'ora in cui essa è stata effettuata, questa può sostituire anche la marca temporale prevista nel file di controllo del file di chiusura.

5. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche il ruolo del pubblico ufficiale è svolto dal Dirigente dell'ufficio responsabile alla tenuta, conservazione ed esibizione degli atti o documenti, od altri dallo stesso formalmente designati, sempreché non coincida con il responsabile dell'archiviazione.

Art. 11.

L'autenticazione dei documenti formati su supporti ottici

1. I soli documenti cartacei per i quali è prevista all'art. 6 l'autenticazione devono essere singolarmente autenticati da un Pubblico ufficiale, chiamato a verificare che quanto riprodotto, e quindi formato, sul supporto di memorizzazione, sia conforme al documento originale cartaceo oggetto di riproduzione. Tale formalità si intende assolta attraverso l'apposizione alla rappresentazione digitale di ciascun documento delle firme digitali del pubblico ufficiale generate a partire dalle impronte primaria e secondaria contenute nella marca di controllo presente nel relativo file di controllo. In alternativa è possibile certificare una lista dei documenti originali contenente il codice identificativo del supporto e, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni:

a) numero identificativo della registrazione

b) tipo di registrazione

c) codice identificativo del documento registrato

d) numero di istanza

e) numero di versione

f) rappresentazione esadecimale delle due impronte della rappresentazione digitale del documento contenute nella marca di controllo presente nel file di controllo corrispondente.

2. Per tutti gli altri documenti, così come individuati all'art. 6, la loro conformità all'atto d'origine, sia cartaceo che informatico, viene attestata dal responsabile dell'archiviazione successivamente all'operazione di collaudo, contestualmente alla chiusura del supporto di memorizzazione, mediante la sottoscrizione digitale del file di chiusura attraverso le firme digitali presenti nel file di controllo di quest'ultimo.

3. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche l'operazione di autenticazione è effettuata dal dirigente dell'ufficio responsabile alla tenuta, conservazione ed esibizione degli atti o documenti, od altri dallo stesso formalmente designati, sempreché non coincida con il responsabile dell'archiviazione.

Art. 12.

Riversamento dei documenti

1. Da una registrazione contenente una versione di un'istanza di un documento registrato, l'operazione di riversamento genera, sul medesimo o su un altro supporto di memorizzazione, una nuova registrazione contenente la medesima o una nuova versione della stessa istanza.

2. Solo nel caso di documenti per i quali è richiesta l'autenticazione di cui all'art. 11, se il riversamento genera una nuova versione, anche la versione sorgente deve essere conservata e mantenuta almeno accessibile nell'archivio.

3. Ogniqualvolta un'istanza di un documento viene sottoposta a riversamento, il responsabile dell'archiviazione deve verificare che rimanga assicurata la presentabilità di tutte le altre istanze eventualmente presenti nell'archivio e procedere, se necessario, al loro riversamento.

Art. 13.

Riproducibilità dei documenti

1. Per tutto il tempo per il quale un supporto viene utilizzato, il responsabile dell'archiviazione deve assicurare la riproducibilità dei documenti archiviati in esso contenuti, ossia l'immediata riproduzione della loro immagine tanto sull'unità di visualizzazione che su quella di stampa del sistema di archiviazione.

2. La riproducibilità deve essere garantita tanto per la versione corrente dell'istanza attiva del documento archiviato che per quella di tutte le sue istanze cancellate. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità di tutte le altre versioni di ciascuna istanza del documento archiviato di cui è obbligatoria la conservazione nell'archivio ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14.

La distruzione dei supporti

1. La distruzione del materiale cartaceo di cui sia stata effettuata l'archiviazione non può avvenire prima che il relativo supporto di memorizzazione sia stato chiuso secondo le modalità previste all'art. 10. Di tale distruzione è necessario informare, con comunicazione scritta fatta pervenire almeno sei mesi prima, il Soprintendente archivistico competente del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. Un supporto di memorizzazione il cui contenuto sia integralmente disponibile nell'archivio mediante altri supporti può essere eliminato purché sia mantenuto nell'archivio il suo file di chiusura con la corrispondente marca di controllo e le firme digitali del Pubblico ufficiale di cui all'art. 10 e all'art. 11, queste ultime eventualmente sostituite dalla stampa sostitutiva ivi prevista.

Art. 15.

L'esibizione

1. Tutte le istanze di un documento archiviato sul supporto ottico devono essere rese leggibili in qualunque momento presso l'utente del sistema e rese disponibili su supporto cartaceo.

2. Deve essere consentita l'esibizione dei documenti contenuti nell'archivio mediante supporto di memorizzazione almeno su supporto conforme alle norme ISO 9660 utilizzando per la rappresentazione digitale dei documenti almeno i formati CGM o TIFF. Nel supporto utilizzato per l'esibizione dei documenti, oltre ai file contenenti le rappresentazioni digitali dei documenti presenti nell'archivio, debbono essere inclusi i file di chiusura, con i relativi file di controllo, dei supporti di memorizzazione che li contengono, onde consentire la verifica della loro autenticità ed integrità.

3. È altresì consentita l'esibizione per via telematica purché sia garantita l'autenticità e l'integrità dei documenti registrati trasmessi.

4. Qualora la copia di un documento contenuto nell'archivio debba essere esibita su supporto cartaceo fuori dell'ambiente in cui è installato il sistema, è necessaria l'autenticazione da parte di un Pubblico ufficiale solo se trattasi di documenti per i quali l'art. 6 prevede il processo di autenticazione.

Art. 16.

Le procedure operative

1. Ad ogni utente del sistema di archiviazione ottica di documenti è consentita l'adozione di procedure personalizzate ad integrazione, sempreché nel rispetto, delle norme di base stabilite dalla presente Deliberazione.

2. Dette procedure devono essere pubbliche ed esibibili per stabilirne l'ammissibilità legale oltre che per accertare il corretto impiego del sistema.

3. Le sole pubbliche amministrazioni devono comunicare le procedure che intendono adottare all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione che ne conserva copia.

Art. 17.

Sistemi di archiviazione preesistenti

1. Le regole tecniche dettate con la deliberazione 28 luglio 1994, n. 15, continuano ad applicarsi ai sistemi di archiviazione ottica già esistenti o in corso di acquisizione al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 18.

Migrazione degli archivi preesistenti

1. I documenti archiviati in osservanza delle regole tecniche di cui alla deliberazione 28 luglio 1994, n. 15, possono essere trasferiti in un archivio conforme alla presente deliberazione se vengono acquisiti con le modalità previste per i documenti formati all'origine su supporto informatico, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*.

Roma, 30 luglio 1998

Il presidente: REY

98A7434

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 17 giugno 1998, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 giugno 1998, con la quale la facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto con l'istituzione, nell'ambito del corso di laurea in giuriprudenza, dell'indirizzo europeo;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso che al Capo III dell'ordinamento generale degli studi - Sezione I, «Norme generali» l'art. 13 e allo stesso Capo III - Sezione II, «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza» l'art. 1, sono modificati nel modo che segue:

Capo III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I

Norme generali

Art. 13.

Il primo capoverso è così sostituito:

«La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza nell'ambito del medesimo corso di laurea sono attivati l'indirizzo "sammarinese" e l'indirizzo "europeo".

Conferisce altresì il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa ed il diploma universitario di consulente del lavoro. Nell'ambito del diploma universitario di consulente del lavoro è attivato l'indirizzo "sicurezza sul lavoro"».

Sezione II

Norme speciali per la Facoltà di giurisprudenza

Art. 1.

La frase «Nell'ambito del medesimo corso di laurea è attivato l'indirizzo sammarinese» è così integrata: «Nell'ambito del medesimo corso di laurea sono attivati l'indirizzo sammarinese e l'indirizzo europeo».

Dopo l'art. 3 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 4.

Indirizzo europeo

È istituito presso la facoltà il corso di laurea con indirizzo europeo destinato all'approfondimento degli studi giuridici nell'ottica comunitaria europea.

Per l'indirizzo europeo valgono le stesse norme del corso di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2; lo studente, però, è tenuto a seguire il piano degli studi stabilito dalla Facoltà in considerazione della specializzazione dell'indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 3 agosto 1998

Il rettore: BO

98A7435

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. **10.**

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.

A tutte le amministrazioni comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Al Ministero di grazia e giustizia

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario di Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano

All'Associazione nazionale comuni italiani

All'Istituto superiore di sanità

Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei resti mortali che si rinvengono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Poiché la consistenza del fenomeno è divenuta rilevante si ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. *Definizione.*

Si definisce «resto mortale» il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

2. *Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.*

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

3. *Trattamenti consentiti all'estumulazione.*

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto *a)* che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimi-

teriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto «rifascio».

È consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.

4. *Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.*

È consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. *Cremazione di resti mortali.*

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

È consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

6. *Cremazione di resti ossei.*

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

La ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

7. *Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.*

Si richiama l'attenzione dei sindaci, cui compete l'ordine e la vigilanza dei cimiteri (art. 51/1) e dei direttori sanitari delle AA.SS.LL, che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono ai sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art. 51/2), sulla opportunità di verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni, o a quello minimo di cinque anni ricorrendo le condizioni e con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

8. *Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.*

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Il Sottosegretario di Stato: BETTONI

98A7431

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 3 agosto 1998, n. 342.

Istituzioni scolastiche non statali meramente private d'istruzione secondaria. Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate. Funzioni demandate ai Provveditori agli studi.

Ai provveditori agli studi

e, per conoscenza:

All'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma della Valle d'Aosta

All'assessore alla pubblica istruzione della regione Sicilia

Al presidente della provincia di Bolzano

Al presidente della provincia di Trento

Al servizio di controllo interno

PREMESSA.

In coerenza con i processi in atto di decentramento e di semplificazione delle procedure, per una maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle esigenze dei diversi contesti territoriali, questo Ministero intende demandare ai Provveditori agli studi,

a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, tutti gli adempimenti istituzionali in tema di istituzioni scolastiche meramente private d'istruzione secondaria, nonché alcune altre incombenze relative alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, indicazioni sulla operatività che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore.

A) *Istituzioni scolastiche non statali meramente private d'istruzione secondaria.*

I) PRESA D'ATTO.

La fonte normativa primaria è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, pubblicata nel n. 148 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1958) il gestore non ha un obbligo di notifica dell'istituzione scolastica aperta, ma la facoltà di comunicare all'amministrazione scolastica l'iniziativa assunta, e ciò allo scopo di ottenere una «presa d'atto» del regolare funzionamento.

La «presa d'atto», quindi, si configura quale provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte e realizza un potere-dovere di vigilanza che si conclude con un semplice accertamento dichiarativo (si richiama la circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1994, paragrafi 1, 2, 3).

Ciò premesso, a modifica della circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1974, la competenza ad emanare il decreto di «presa d'atto» viene devoluta al Provveditore agli studi; detta competenza attiene, quanto ai procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, oltreché alle istanze di presa d'atto, anche ai passaggi di gestione e al trasferimento di sede delle istituzioni scolastiche meramente private che già ne fruiscono, e, quanto ai procedimenti attivati di ufficio, alle revoche delle «prese d'atto» per accertate ragioni sopravvenute.

Per quanto concerne il potere di chiusura «per ragioni di ordine morale e didattico», come testualmente dispone l'art. 354 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è in corso un apposito provvedimento di delega al Provveditore agli studi; non appena perfezionato l'iter relativo, se ne darà comunicazione.

Le disposizioni che seguono sono volte a richiamare, semplicemente coordinandole, le circolari precedentemente emanate (circolare ministeriale n. 259, prot. n. 8364 del 5 agosto 1958; circolare ministeriale n. 214, prot. n. 9405 del 18 settembre 1974; circolare ministeriale n. 87, prot. n. 2810 del 2 aprile 1976; circolare ministeriale n. 256, prot. n. 8320 del 6 novembre 1976; circolare ministeriale prot. n. 9024, del 6 dicembre 1991) salve ovviamente le modifiche qui evidenziate concernenti l'organo dell'amministrazione della pubblica istruzione competente a definire i vari adempimenti.

II) ADEMPIMENTI DEL GESTORE.

L'istanza di «presa d'atto» di regolare funzionamento dell'istituzione scolastica aperta, redatta con l'osservanza della legge sul bollo, va indirizzata non più a questo Ministero, ma direttamente al Provveditore agli studi competente, corredata dei documenti elencati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Del pari le istanze di «presa d'atto» per passaggio di gestione e trasferimento di sede, redatte nell'osservanza della legge sul bollo, vanno indirizzate al Provveditore agli studi competente corredate dei documenti di cui agli allegati *B* e *C* della presente circolare.

Al Provveditore agli studi dovrà essere notificato anche il mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore - società o persona giuridica, unitamente ai documenti elencati nell'allegato *D* della presente circolare.

Si ricorda che al pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di quanto dovuto all'ispettore tecnico per l'indennità di missione e rimborso spese in tutti i casi di procedimenti attivati ad iniziativa di parte, provvede direttamente il gestore con le modalità indicate dalla circolare ministeriale prot. n. 5433 del 30 maggio 1997.

III) ADEMPIMENTI DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI.

La «presa d'atto» del Provveditore agli studi, con le stesse procedure già seguite da questo Ministero, vale a dire in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 352 e 353 del decreto legislativo n. 297/1994, è disposta sulla scorta dei risultati di appositi accertamenti effettuati da ispettore tecnico e, in base ad ogni altro elemento di giudizio comunque emergente dagli atti in possesso dell'ufficio scolastico provinciale.

L'accertamento ispettivo ha carattere preventivo anche per quanto concerne i procedimenti relativi a passaggio di gestione o trasferimento di sede o radicale modificazione della sede scolastica.

Compete anche al Provveditore agli studi procedere di ufficio ai dovuti accertamenti presso le competenti autorità giudiziarie circa l'assenza o meno di precedenti penali o di carichi penali eventualmente pendenti in relazione al disposto dell'art. 353, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 297/1994.

In base alla normativa vigente, ogni procedimento amministrativo, di accoglimento o negativo, attivato sia ad iniziativa di parte sia di ufficio, dovrà concludersi con un provvedimento espresso e congruamente motivato circa l'iter logico seguito ai fini della determinazione assunta.

Si richiamano i termini previsti, per la conclusione dei vari procedimenti amministrativi, dal decreto ministeriale 6 aprile 1995, n. 190 (pubblicato nel supplemento n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1995), emanato in adempimento all'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti relativi alle istituzioni scolastiche meramente private:

a) presa d'atto: giorni 300;

b) passaggio di gestione: giorni 120;

c) trasferimento o ampliamento di sede: giorni 90;

d) mutamento del rappresentante legale del soggetto gestore: giorni 60.

Le SS.VV. avranno cura di trasmettere al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale una copia del provvedimento positivo o negativo di «presa d'atto».

Si ricordano, in particolare, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 87, prot. n. 2810 del 2 aprile 1976 sul fatto che le funzioni di vigilanza proprie dell'amministrazione scolastica non possono esaurirsi con il provvedimento di «presa d'atto», in quanto deve essere assicurata la permanenza degli stessi requisiti e condizioni di funzionalità che hanno determinato tale provvedimento.

In sostanza, occorre coniugare l'esigenza di non limitare il libero esercizio dell'attività formativa con quella — particolarmente rilevante anche per gli affidamenti insorti — di garantire che l'impegno per la qualità dell'attività formativa, sotteso alla richiesta di presa d'atto, venga concretamente realizzato e mantenuto nel tempo.

Restano, ovviamente, ferme le competenze in materia affidate a regioni e province autonome.

IV) VERIFICA ISPETTIVA.

Si fa presente che questo Ministero, secondo una prassi consolidata in sede di conferimento del relativo incarico, ha richiesto che l'ispettore tecnico accerti l'idoneità dell'istituzione scolastica a perseguire effettivamente gli obiettivi prefissi e pubblicizzati.

In particolare, con la relazione ispettiva, sono di norma forniti elementi informativi specifici sotto i seguenti profili:

1) idoneità didattica quanto a locali e attrezzature;

2) modalità di svolgimento dell'azione didattica e relativa congruenza con gli obiettivi prefissi e pubblicizzati; proficuità del rapporto docente-alunno;

3) entità numerica degli alunni iscritti e frequentanti per ogni singolo corso di cui si chiede la presa d'atto.

È da tener presente che le istituzioni scolastiche che assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami, ai sensi dell'art. 352, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno fini, struttura e durata atipici e organizzazione che si verifica nel quadro della libertà, di gestione: si richiama il successivo comma 3 del citato art. 352.

Si sottolinea, comunque, l'esigenza che le relazioni ispettive siano caratterizzate da congrua, coerente e chiara motivazione in ordine ai pareri formulati, in modo da consentire la massima trasparenza e correttezza amministrativa.

Resta ferma la competenza della Direzione generale per l'istruzione media non statale a disporre gli accertamenti ispettivi che riterrà necessari o opportuni.

V) DISPOSIZIONI FINALI.

Rientra nella competenza dei Provveditori agli studi la trattazione di tutti i procedimenti attivati con istanze presentate successivamente alla pubblicazione della presente circolare.

B) *Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate.*

I) CHIUSURA DELLA SCUOLA PER LIBERA DETERMINAZIONE DEL GESTORE (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987).

La relativa comunicazione va dal soggetto gestore comunicata al Provveditore agli studi, il quale, con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale) gli rilascerà, di regola entro trenta giorni, apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la decorrenza di chiusura e la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, per il deposito degli atti scolastici.

II) SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO DI CLASSI NON COLLATERALI (paragrafo VII della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987).

La relativa comunicazione del gestore e del preside, con nota a firma congiunta, circa la sospensione di funzionamento di una o più classi, va rivolta al Provveditore agli studi, il quale con provvedimento espresso (indirizzato per conoscenza anche a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale), di regola entro trenta giorni, rilascerà loro apposita dichiarazione di esserne stato edotto, specificando la classe sospesa e la scuola a cui si riferisce.

Detta comunicazione al Provveditore agli studi è da effettuarsi entro i primi dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Si ricorda che, come precisato dalla circolare ministeriale suindicata, qualora una stessa classe non venga attivata per più di un anno scolastico, tranne che non sussistano particolari motivi evidenziati da gestore e preside e accettati dal Provveditore agli studi, la scuola va considerata in via di chiusura graduale; sulla base anche degli elementi informativi acquisiti dagli atti di ufficio, il Provveditore agli studi avrà cura di notificare a gestore e preside detta chiusura, specificando la scuola prescelta per il deposito degli atti scolastici.

Del pari si richiama la circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987, quanto al principio che, qualora una classe venga meno nel corso dell'anno scolastico per il ritiro dalle lezioni di tutti gli alunni oppure venga ad essere costituita — in conseguenza anche di ritiri in corso d'anno — con un numero di allievi effettivamente frequentanti inferiore al minimo prescritto (almeno tre alunni), la classe stessa è da considerarsi comunque come non attivata, per gli effetti di cui sopra (è fatto salvo il valore legale degli studi per gli alunni che continuino la frequenza scolastica).

III) ISTITUZIONE CLASSI COLLATERALI (paragrafo VI della circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987) ed esami d'idoneità.

In ordine all'istituzione di classi collaterali nelle scuole secondarie di secondo grado, occorre, in via preliminare, tenere conto della nuova normativa di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», e al relativo regolamento di esecuzione in corso di perfezionamento.

Si fa riserva, pertanto, di eventuali specifiche istruzioni nella materia, con rinvio a successiva circolare ministeriale, che, ove necessario, sarà emanata — comunque tempestivamente — dopo l'entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione della legge n. 425/1997.

C) *Considerazioni finali.*

Tutte le determinazioni assunte dal Provveditore agli studi nei procedimenti richiamati nella presente circolare ministeriale hanno carattere definitivo.

I Provveditori agli studi vorranno dare la più ampia divulgazione alla presente circolare.

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE
CON L'ISTANZA DI «PRESA D'ATTO»
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate
da pubbliche amministrazioni)

PREMESSA.

È fatta salva la normativa comunitaria in riferimento ai cittadini e agli enti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché la normativa di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 in ordine alla «semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa» e ai relativi regolamenti di applicazione.

A) *Documentazione relativa al gestore.*

1. Se il gestore è persona fisica:

1) dichiarazione o certificato di nascita;

2) dichiarazione o certificato di cittadinanza italiana;

3) dichiarazione o certificato di godimento dei diritti politici;

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente.

2. Se il gestore è una società:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della Camera di commercio da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

3. Se il gestore è un ente morale:

1) copia dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente autorità che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente autorità da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla apertura dell'istituzione scolastica.

5. Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune): copia della deliberazione consiliare relativa alla apertura dell'istituzione scolastica.

E inoltre, per tutte le situazioni gestionali di cui ai numeri 2, 3 e 4, le dichiarazioni o i certificati relativi al rappresentante legale quali sopra specificati per il gestore persona fisica.

B) *Documentazione relativa ai locali.*

1. Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2. Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

ubicazione;

superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente;

destinazione di ciascun ambiente, specificamente numerato;

specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;

numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno; in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate ecc.

3. Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scolastico.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge.

4. Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso scolastico. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo.

5. Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione, di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso scolastico.

C) *Documentazione relativa al funzionamento (a firma del gestore).*

1) quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascun gruppo di alunni;

2) elenco nominativo degli alunni, distinti per corso, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento;

3) prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, materie insegnate e corso nel quale gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione;

4) prospetto del personale non docente con specificazione per ciascuno del titolo di studio posseduto e della funzione svolta;

5) elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

D) *Documentazione varia.*

1) dichiarazione datata, a firma del gestore, da cui si rilevi che il corso, per gli effetti dell'art. 366 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non è indirettamente promosso da persone o enti stranieri o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per l'art. 353 del decreto legislativo n. 297/1994 non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

2) elenco delle persone — e relative generalità — incaricate di compiere comunque atti di gestione;

3) elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE CON L'ISTANZA DI «PRESA D'ATTO» PER PASSAGGIO DI GESTIONE

(in bollo tutte le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni)

Vanno presentati tutti i documenti elencati nell'allegato *A* ai punti A) e D). Ed inoltre:

a) nel caso di passaggio di gestione «inter vivos»:

copia dell'atto di cessione con indicazione dell'anno scolastico da cui ha effetto;

b) nel caso di passaggio di gestione «mortis causa»:

1) se il precedente gestore era persona fisica, dichiarazione, o certificato di morte, copia del titolo di successione (dichiarazione di successione per gli eredi legittimi oppure testamento), atto dimostrativo dei rapporti intercorrenti fra più coeredi;

2) se il precedente gestore non era persona fisica, certificato della competente autorità che attesti l'avvenuta estinzione e atto dimostrativo della conseguente devoluzione ad altro soggetto.

ALLEGATO *C*

ISTANZA RELATIVA AL TRASFERIMENTO
O ALLA MODIFICAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate
da pubbliche amministrazioni)

Vanno presentati tutti documenti elencati nell'allegato *A* al punto B), intitolato «Documentazione relativa ai locali».

ALLEGATO *D*

NOTIFICA DEL MUTAMENTO
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(in bollo tutte le certificazioni rilasciate
da pubbliche amministrazioni)

Vanno presentati tutti documenti elencati nell'allegato *A*, al punto A), relativi al gestore «persona fisica»; ed inoltre il certificato della competente autorità da cui si rilevi il nominativo del nuovo rappresentante legale.

98A7436

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. D/526.

Determinazione a titolo di anticipo degli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92, da corrispondere ai produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1998/99.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al Comando centro di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - CONFAGRICOLTURA

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - COLDIRETTI

Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione produttori agricoli - COPAGRI

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

All'unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleosi

All'associazione interprofessionale semi oleosi - AISO

All'associazione italiana dell'industria olearia - ASSITOL

Alla lega nazionale cooperative e mutue

All'unione nazionale cereali, oleaginose e proteiche - U.N.A.C.O.P.

Alla divisione IX

La Commissione CE ha fissato, con regolamento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, gli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito per i semi oleosi applicabili per la campagna di commercializzazione 1998/1999.

I predetti importi, riportati nell'allegato della presente circolare, sono stati ridotti della sanzione applicata all'Italia a seguito del superamento della superficie nazionale garantita nella campagna 1997/1998.

L'AIMA avrà cura di provvedere al pagamento degli anticipi della compensazione di cui trattasi, in misura pari al 50% degli importi fissati, ai produttori di semi oleosi aventi diritto per la campagna di commercializzazione 1998/1999, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 settembre 1998.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione nei confronti dei soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 155

ALLEGATO

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1998 / 99

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori (Ecu / ha)	Importi di riferimento provvisori (Lire / ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	188,15	382.020
TORINO COLLINA INTERNA	Oleosi	36,12	595,60	1.209.305
TORINO PIANURA	Oleosi	43,99	725,37	1.472.790
VERCELLI - BIELLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	410,56	833.600
VERCELLI - BIELLA COLLINA INTERNA	Oleosi	42,33	698,00	1.417.220
VERCELLI - BIELLA PIANURA	Oleosi	48,26	795,78	1.615.755
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	315,64	640.875
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	Oleosi	37,44	617,37	1.253.510
NOVARA PIANURA	Oleosi	44,88	740,05	1.502.600
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	37,62	620,34	1.259.540
CUNEO COLLINA INTERNA	Oleosi	38,77	639,30	1.298.035
CUNEO PIANURA	Oleosi	41,87	690,42	1.401.830
ASTI COLLINA INTERNA	Oleosi	32,54	536,57	1.089.455
ASTI PIANURA	Oleosi	34,09	562,13	1.141.350
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,50	585,38	1.188.555
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,84	558,01	1.132.985
ALESSANDRIA PIANURA	Oleosi	33,59	553,88	1.124.600
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	196,95	399.890
VARESE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	39,50	651,34	1.322.480
VARESE COLLINA INTERNA	Oleosi	34,37	566,75	1.150.730
VARESE PIANURA	Oleosi	32,44	534,92	1.086.105
COMO - LECCO-subzona1 MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	562,75	1.142.610
COMO - LECCO-subzona1 COLLINA INTERNA	Oleosi	35,41	583,89	1.185.530
COMO PIANURA	Oleosi	41,67	687,12	1.395.130
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	405,48	823.290
MILANO COLLINA INTERNA	Oleosi	43,49	717,13	1.456.060
MILANO - LODI PIANURA	Oleosi	46,62	768,74	1.560.850
BERGAMO - LECCO-subzona2 MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	322,91	655.635
BERGAMO - LECCO-subzona2 COLLINA INTERNA	Oleosi	43,75	721,42	1.464.770
BERGAMO PIANURA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	462,67	939.405
BRESCIA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
BRESCIA PIANURA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,77	556,85	1.130.630
PAVIA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,78	590,00	1.197.935

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
PAVIA PIANURA	Oleosi	41,94	691,57	1.404.165
CREMONA PIANURA	Oleosi	47,37	781,11	1.585.965
MANTOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	46,20	761,82	1.546.800
MANTOVA PIANURA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	156,34	317.435
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	370,03	751.310
VERONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
VERONA COLLINA INTERNA	Oleosi	47,15	777,48	1.578.595
VERONA PIANURA	Oleosi	49,72	819,86	1.664.645
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	44,39	731,97	1.486.195
VICENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	824,48	1.674.025
VICENZA PIANURA	Oleosi	48,17	794,30	1.612.750
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	34,99	576,97	1.171.480
TREVISO COLLINA INTERNA	Oleosi	44,22	729,17	1.480.510
TREVISO PIANURA	Oleosi	46,40	765,11	1.553.480
VENEZIA PIANURA	Oleosi	46,88	773,03	1.569.560
PADOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,44	666,84	1.353.955
PADOVA PIANURA	Oleosi	43,00	709,05	1.439.655
ROVIGO PIANURA	Oleosi	45,02	742,36	1.507.290
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	365,47	742.050
UDINE COLLINA INTERNA	Oleosi	41,59	685,80	1.392.450
UDINE PIANURA	Oleosi	45,52	750,60	1.524.020
GORIZIA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,49	667,66	1.355.620
GORIZIA PIANURA	Oleosi	45,17	744,83	1.512.305
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	412,76	838.070
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,12	496,66	1.008.420
PORDENONE COLLINA INTERNA	Oleosi	35,70	588,68	1.195.255
PORDENONE PIANURA	Oleosi	41,50	684,32	1.389.445
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	285,27	579.215
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	285,27	579.215
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	310,98	631.415
PIACENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,07	594,78	1.207.640
PIACENZA PIANURA	Oleosi	38,95	642,27	1.304.065
PARMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	36,31	598,73	1.215.660
PARMA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,93	608,96	1.236.435
PARMA PIANURA	Oleosi	38,08	627,92	1.274.930
REGGIO EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	269,70	547.600
REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,89	492,87	1.000.725
REGGIO EMILIA PIANURA	Oleosi	41,24	680,03	1.380.735
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	324,35	658.560
MODENA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,99	593,46	1.204.960
MODENA PIANURA	Oleosi	42,09	694,04	1.409.180
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	368,85	748.915
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,77	540,36	1.097.150
BOLOGNA PIANURA	Oleosi	38,90	641,44	1.302.380
FERRARA PIANURA	Oleosi	45,90	756,87	1.536.750
RAVENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,66	555,04	1.126.955
RAVENNA PIANURA	Oleosi	36,44	600,88	1.220.030
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	239,24	485.755
FORLI' - RIMINI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,90	526,02	1.068.030
FORLI' - RIMINI COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,25	515,30	1.046.265
FORLI' - RIMINI PIANURA	Oleosi	34,26	564,93	1.147.035
MASSA CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	478,74	972.035
MASSA CARRARA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	79,70	674,25	1.369.000
MASSA CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	503,53	1.022.370
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	290,76	590.360
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	450,06	913.805
LUCCA PIANURA	Oleosi	31,35	516,95	1.049.615
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,36	583,07	1.183.865
PISTOIA COLLINA INTERNA	Oleosi	34,95	576,31	1.170.140
FIRENZE - PRATO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,71	489,90	994.695
FIRENZE - PRATO COLLINA INTERNA	Oleosi	26,95	444,39	902.290
FIRENZE PIANURA	Oleosi	28,73	473,74	961.885
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,89	509,36	1.034.205
PISA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	469,95	954.185
PISA COLLINA LITORANEA	Oleosi	28,48	469,62	953.515
PISA PIANURA	Oleosi	29,47	485,95	986.675

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,67	489,24	993.355
AREZZO COLLINA INTERNA	Oleosi	28,16	464,35	942.815
SIENA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	25,60	422,13	857.095
SIENA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	499,14	1.013.455
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,78	408,61	829.645
GROSSETO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,13	496,83	1.008.765
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,61	488,26	991.365
GROSSETO PIANURA	Oleosi	30,40	501,28	1.017.800
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,64	488,75	992.360
PERUGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	495,18	1.005.415
TERNI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	38,37	632,70	1.284.635
TERNI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,03	511,67	1.038.895
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,79	491,22	997.375
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,05	495,51	1.006.085
PESARO-URBINO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,66	505,57	1.026.510
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,99	511,01	1.037.555
ANCONA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,22	514,80	1.045.250
ANCONA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,60	521,07	1.057.980
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,75	507,05	1.029.515
MACERATA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,18	530,63	1.077.390
MACERATA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,07	528,82	1.073.715
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	291,53	591.925
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,54	503,59	1.022.490
ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,67	505,73	1.026.835
VITERBO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	499,14	1.013.455
VITERBO PIANURA	Oleosi	32,39	534,10	1.084.440
RIETI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,52	552,73	1.122.265
RIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,86	525,36	1.066.690
ROMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,16	497,32	1.009.760
ROMA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,14	513,48	1.042.570
ROMA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,38	517,44	1.050.610
ROMA PIANURA	Oleosi	31,33	516,62	1.048.945
LATINA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	26,62	438,95	891.245
LATINA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,37	599,72	1.217.670
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	397,36	806.800
LATINA PIANURA	Oleosi	33,98	560,31	1.137.655
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,01	395,91	803.855
FROSINONE COLLINA INTERNA	Oleosi	33,05	544,98	1.106.530
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,38	500,95	1.017.130
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,49	469,79	953.865

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
TERAMO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	495,18	1.005.415
TERAMO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,04	511,84	1.039.240
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	281,12	570.785
PESCARA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,76	490,73	996.380
PESCARA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,08	512,49	1.040.560
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	206,67	419.625
CHIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	469,95	954.185
CHIETI COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,98	510,85	1.037.230
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,75	474,07	962.555
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,81	491,55	998.045
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,83	491,88	998.715
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	254,22	516.170
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	320,46	650.665
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	659,58	1.339.210
CASERTA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,12	447,20	907.995
CASERTA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,37	533,77	1.083.770
CASERTA PIANURA	Oleosi	31,76	523,71	1.063.340
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,41	484,96	984.665
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Oleosi	27,63	455,61	925.070
NAPOLI COLLINA INTERNA	Oleosi	35,60	587,03	1.191.905
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	449,73	913.135
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	694,47	1.410.055
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,01	478,36	971.265
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	322,24	654.275
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	155,83	316.400
SALERNO COLLINA INTERNA	Oleosi	37,60	620,01	1.258.870
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	176,56	358.490
SALERNO PIANURA	Oleosi	36,56	602,86	1.224.050
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,98	477,87	970.270
FOGGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,97	477,70	969.925
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	210,23	426.850
FOGGIA PIANURA	Oleosi	29,01	478,36	971.265
BARI COLLINA INTERNA	Oleosi	29,16	480,83	976.280
BARI PIANURA	Cereali	15,35	129,86	263.670
TARANTO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,21	514,64	1.044.925
TARANTO PIANURA	Oleosi	27,83	458,90	931.750
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	97,63	198.230
BRINDISI PIANURA	Oleosi	39,70	654,63	1.329.160
LECCE PIANURA	Oleosi	36,37	599,72	1.217.670
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	136,29	276.725

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa	Importi di riferimento provvisori	
		(q / ha)	(Ecu / ha)	(Lire / ha)
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	135,44	275.000
POTENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	24,58	405,31	822.940
MATERA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,44	403,00	818.250
MATERA COLLINA INTERNA	Oleosi	25,08	413,56	839.695
MATERA PIANURA	Oleosi	27,88	459,73	933.435
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	659,58	1.339.210
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	138,06	280.320
COSENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,58	454,78	923.385
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	122,75	249.235
COSENZA PIANURA	Oleosi	31,85	525,19	1.066.345
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,75	556,52	1.129.960
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	175,46	356.255
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	157,44	319.665
CATANZARO - CROTONE PIANURA	Cereali	16,64	140,77	285.820
REGGIO CALABRIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,02	143,99	292.360
REGGIO CALABRIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,12	136,37	276.885
REGGIO CALABRIA COLLINA LITORANEA	Cereali	16,97	143,56	291.485
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	226,55	459.990
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	144,32	293.030
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	135,87	275.870
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	135,87	275.870
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	162,26	329.455
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	136,20	276.540
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	134,00	272.075
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	131,64	267.285
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	127,49	258.855
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	108,12	219.530
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	103,38	209.905
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	109,05	221.415
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	141,19	286.675
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	127,91	259.710
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	112,77	228.970
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	141,03	286.350
CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	Cereali	13,33	112,77	228.970
CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	Cereali	10,80	91,37	185.520
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	86,88	176.400
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	93,06	188.950

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento provvisori	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
ENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,97	395,25	802.515
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,22	481,82	978.290
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	422,99	858.840
CATANIA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,26	383,55	778.760
CATANIA COLLINA LITORANEA	Oleosi	25,75	424,61	862.130
CATANIA PIANURA	Oleosi	25,09	413,72	840.020
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	186,12	377.900
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	218,60	443.845
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	303,71	616.655
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	115,22	233.945
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Oleosi	27,00	445,22	903.975
SIRACUSA PIANURA	Oleosi	26,25	432,85	878.860
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	148,05	300.600
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	141,03	286.350
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	148,22	300.945
SASSARI PIANURA	Oleosi	39,99	659,42	1.338.885
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	114,21	231.895
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	129,94	263.830
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	149,91	304.380
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Oleosi	40,00	659,58	1.339.210
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Oleosi	40,00	659,58	1.339.210
CAGLIARI PIANURA	Oleosi	39,04	643,75	1.307.070
ORISTANO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,91	493,20	1.001.395
ORISTANO PIANURA	Oleosi	40,00	659,58	1.339.210

98A7437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furtulon»

Estratto decreto n. 347 del 23 luglio 1998

Specialità medicinale FURTULON nelle forme e confezioni: 30 compresse rivestite con film per uso orale da 500 mg e 30 compresse rivestite con film per uso orale da 750 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Roche Products Ltd nello stabilimento sito in 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City - Gran Bretagna.

Il confezionamento può essere effettuato sia dalla Società F. Hoffmann - La Roche Ltd nello stabilimento di Kaiseraugst - Svizzera sia dalla società Roche S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via Morelli n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite con film per uso orale da 750 mg;

A.I.C. n. 029094048 (in base 10), 0VRW50 (in base 32);

classe: «C».

30 compresse rivestite con film per uso orale da 500 mg;

A.I.C. n. 029094036 (in base 10), 0VRW4N (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni compressa rivestita con film per uso orale da 500 mg contiene:

principio attivo: Doxifluridina 500 mg;

eccipienti: amido di mais - polivinilpirrolidone - carbossimetilcellulosa sodica - magnesio stearato - metilidrossipropilcellulosa - polietilenglicole 6000 - talco - titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti);

ogni compressa rivestita con film per uso orale da 750 mg contiene:

principio attivo: Doxifluridina 750 mg;

eccipienti: amido di mais - polivinilpirrolidone - carbossimetilcellulosa sodica - magnesio stearato - metilidrossipropilcellulosa - polietilenglicole 6000 - talco - titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: «Furtulon», da solo o in combinazione con altri citostatici, è indicato nel trattamento dei tumori solidi, soprattutto a carico del tratto gastrointestinale e della mammella.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7355

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Advantan»

Estratto decreto NCR n. 353 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale ADVANTAN nella forma e confezione: soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Schering, 21, Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028159046 (in base 10), 0UVC26 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione dermatologica contengono:

principio attivo: metilprednisolone aceponato g 0,1;

eccipienti: isopropilmiristato, alcool isopropilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatosi del cuoio capelluto a carattere infiammatorio e associate a prurito quali: eczema costituzionale (dermatite atopica, neurodermite), eczema seborroico, eczema da contatto, eczema nummulare, eczema volgare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7359

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto G n. 354 del 28 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica METOPROLOLO nella forma e confezione: 30 compresse 100 mg.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 01312320680.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla Salutas Pharma GmbH nello stabilimento sito in Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, (Germania), sia dalla Az. Chim. Riun. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento sito in s.s. Adriatica km. 303, Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 032019010/G (in base 10), 0YK4L2 (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 7.500, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9.

Composizione: ogni compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato;

eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale, idrossipropilcellulosa, calcio monofosfato, crospovidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa: sia in monoterapia che associato ad altri farmaci antipertensivi, preferibilmente saluterici e/o un vasodilatatore periferico;

angina pectoris: profilassi a lungo termine delle crisi anginose. Per troncare le crisi anginose, si continuerà come sempre ad usare la trinitroglicerina;

infarto miocardico conclamato o sospetto;

turbe cardiache funzionali;

trattamento profilattico dell'emicrania.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7356

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto G n. 355 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA nelle forme e confezioni: 50 capsule 10 mg, 50 compresse a rilascio prolungato 20 mg.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 01312320680.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle capsule sono effettuati sia da SCA - Lohnherstellungs AG nello stabilimento sito in Haussen, Kirchberg (Svizzera), sia da Az. Chim. Riun. Angelini A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in s.s. Adriatica km 303, Ancona; la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse a rilascio prolungato sono effettuati sia da Rottendorf Pharma GmbH nello stabilimento sito in Osterfelder Str. 51-61, Ennigerloh (Germania) sia da Salutas Pharma GmbH nello stabilimento sito in Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben (Germania) sia da Az. Chim. Riun. Angelini A.C.R.A.F. S.p.a., nello stabilimento sito in s.s. Adriatica km 303, Ancona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 031227010 (in base 10), 0XSZ42 (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 8.400, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9;

50 compresse a rilascio prolungato 20 mg;

A.I.C. n. 031227022 (in base 10), 0XSZ4G (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 15.700, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9.

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: nifedipina 10 mg;

eccipienti: glicole polietilenico, glicerina, sodio saccarinato, mentolo, gelatina, ferro ossido (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: polisorbato, amido di mais, lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polietilenglicole, polidrossi-propilmetilcellulosa, titanio ossido (E 171), ferro ossido (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della cardiopatia ischemica:

angina pectoris cronica-stabile (angina da sforzo);

angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante);

trattamento dell'ipertensione arteriosa;

trattamento delle crisi ipertensive;

trattamento della sindrome di Raynaud (primaria e secondaria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7357

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elazor»

Estratto decreto NCR n. 356 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale ELAZOR nella forma e confezione: polvere per sospensione orale flacone contenente 350 mg di flucanazolo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuate presso lo stabilimento della società Pfizer Italiana, Borgo San Michele - Latina.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

polvere per sospensione orale flacone contenente 350 mg di flucanazolo;

A.I.C. n. 027268059 (in base 10), 0U04YV (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 50.200 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

principio attivo: ogni flacone contiene: Flucanazolo g 0,35;

eccipienti: saccarosio, silice colloidale, biossido di titanio, gomma xantana, sodio citrato biidrato, acido citrico anidro, sodio benzoato, aroma naturale di arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Elazor» sospensione orale è indicato nel trattamento delle candidiasi vaginali acute e ricorrenti, nelle dermatomicosi quali tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e tinea versicolor e nel trattamento delle candidiasi cutanee. È anche indicato nel trattamento della candidiasi orofaringea (mughetto), compresi quei casi in cui questa colpisce pazienti con immunocompromissione secondaria a patologie maligne o a sindrome da immodeficienza acquisita (AIDS), nonché nella candidiasi orale atrofica.

«Elazor» è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a Candida albicans e Cryptococcus neoformans, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi susseguenti la chemioterapia antineoplastica.

Il farmaco può essere quindi utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare.

Il trattamento delle infezioni da candida comprende le seguenti indicazioni: esofagite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali e genito-urinarie, nonché candidemia e candidiasi disseminate.

Altresì, il farmaco è indicato nella prevenzione delle infezioni fungine sensibili all'«Elazor» in pazienti con affezioni neoplastiche sottoposti a chemioterapia citotossica. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metocal»

Estratto decreto AIC n. 357 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale METOCAL nella forma e confezione: 60 cpr masticabili 1250 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9, codice fiscale 01618550121.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Valosa di Sopra, 9, Monza (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

60 cpr masticabili 1250 mg;

A.I.C. n. 029472014 (in base 10), 0W3F8G (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 17.900 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: calcio carbonato mg 1250 (pari a mg 500 di calcio ione);

eccipienti: amido pregelatinizzato, xilitolo, mannitolo, croscarmellosio, silice colloidale anidra, magnesio stearato, amido di mais, aroma tutti frutti (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento e prevenzione del deficit di calcio;

stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7374

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gioramep»

Estratto decreto AIC n. 359 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale GIORAMEP nelle forme e confezioni: 20 compresse 40 mg, 30 compresse 13 mg.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Crosa, 26, Cerano (Novara).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 cpr gastroresistenti 40 mg;

A.I.C. n. 029217015 (in base 10), 0VVN7R (in base 32);

classe: «C».

30 cpr gastroresistenti 13 mg;

A.I.C. n. 029217027 (in base 10), 0VVN83 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni compressa gastroresistente da 13 mg contiene:

principio attivo: mepartricina mg 13;

eccipienti: lattosio, amido, talco, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico, trietilcitrato, polisorbato 80, sodio laurilsolfato, titanio biossido (E 171), polivinil alcool, pullulan, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa gastroresistente da 40 mg contiene:

principio attivo: mepartricina mg 40;

eccipienti: lattosio, amido, talco, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico, trietilcitrato, polisorbato 80, sodio laurilsolfato, titanio biossido (E 171), ossido di ferro giallo (E 172) polivinil alcool, pullulan, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe funzionali dell'iperplasia prostatica benigna.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avancort»

Estratto decreto NCR n. 361 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale AVANCORT nella forma e confezione: soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in via E. Schering, 21, Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione dermatologica 0,1% flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028649073 (in base 10), 0VB9MK (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione dermatologica contengono:

principio attivo: metilprednisolone aceponato g 0,1;

eccipienti: isopropilmiristato, alcool isopropilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatosi del cuoio capelluto a carattere infiammatorio e associate a prurito quali: eczema costituzionale (dermatite atopica, neurodermite), eczema seborroico, eczema da contatto, eczema nummulare, eczema volgare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7358

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipsin»

Estratto decreto n. 372 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale LIPSIN nella forma e confezione: 20 capsule da 200 mg per somministrazione orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale 00964710388.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratoires Fournier S.a., nello stabilimento sito in Fontaine Les Dijon (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 200 mg per somministrazione orale;

A.I.C. n. 029257019 (in base 10), 0VWV9V (in base 32);

classe: «A nota 14» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: fenofibrato comicronizzato 200 mg;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, amido pregelatinizzato, sodio laurilsolfato, polivinilpirrolidone reticolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsula contenitrice: titanio biossido, ferro ossido, eritrosina, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietetico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Andisal»

Estratto decreto AIC n. 373 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale ANDISAL nelle forme e confezioni: 30 compresse 500 mg, 30 compresse 750 mg.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano - codice fiscale 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35, Limito (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028016018 (in base 10), 0UQZDL (in base 32);

classe: «C».

30 compresse 750 mg;

A.I.C. n. 028016020 (in base 10), 0UQZDN (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: salsalato (2' - carbossifenil - 2 - idrossibenzoato) mg 500;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: salsalato (2' - carbossifenil - 2 - idrossibenzoato) mg 750;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il salsalato è indicato nell'artrite reumatoide, nell'artrosi ed altre affezioni reumatiche dolorose.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coverdol»

Estratto decreto AIC n. 375 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale COVERDOL nelle forme e confezioni: 30 compresse 500 mg, 30 compresse 750 mg.

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 87, km 20,700 San Marco Evangelista, Caserta, codice fiscale 00929790616.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Synthelabo S.p.a. nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35, Limito (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028354013 (in base 10), 0V19GX (in base 32);

classe: «C».

30 compresse 750 mg;

A.I.C. n. 028354025 (in base 10), 0V19H9 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: salsalato (2' - carbossifenil - 2 - idrossibenzoato) mg 500;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: salsalato (2' - carbossifenil - 2 - idrossibenzoato) mg 750;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: il salsalato è indicato nell'artrite reumatoide, nell'artrosi ed altre affezioni reumatiche dolorose.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegretol»

Estratto decreto NCR n. 376 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale TEGRETOL nella forma e confezione: 28 compresse masticabili 100 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Novartis Farmaceutica S.a. nello stabilimento sito in Barberà del Vallès, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse masticabili 100 mg;

A.I.C. n. 020602064 (in base 10), 0MNR6J (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: carbamazepina 100 mg;

eccipienti: silice precipitata, aroma menta ciliegia, eritrosina, gelatina, glicerina pura, magnesio stearato, amido di mais, amido carbossimetilsodico, acido stearico, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: epilessie (psicomotorie o temporali, grande male, forme miste, crisi focali). Nevralgie essenziali del trigemino. Mania.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Audec»

Estratto decreto NCR n. 377 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale AUDEC, nelle forme e confezioni: «225» 20 capsule a rilascio prolungato 225 mg, «450» 20 capsule a rilascio prolungato 450 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 08138530582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«225», 20 capsule a rilascio prolungato 225 mg;

A.I.C. n. 028942023 (in base 10), 0VM7Q7 (in base 32);

classe: «B», prezzo: L. 19.500 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«450», 20 capsule a rilascio prolungato 450 mg;

A.I.C. n. 028942035 (in base 10), 0VM7QM (in base 32);

classe: «B», prezzo: L. 38.900 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

una capsula a rilascio prolungato 225 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 225;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula a rilascio prolungato 450 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 225;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti; in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7377

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 agosto 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1773,91
ECU	1944,21
Marco tedesco	986,33
Franco francese	294,21
Lira sterlina	2864,51
Fiorino olandese	874,58
Franco belga	47,830
Peseta spagnola	11,624
Corona danese	259,03
Lira irlandese	2474,07
Dracma greca	5,864
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1161,01
Yen giapponese	12,166
Franco svizzero	1176,33
Scellino austriaco	140,19
Corona norvegese	230,75
Corona svedese	216,98
Marco finlandese	324,24
Dollaro australiano	1044,48

98A7630

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Sicilia 66 Consult S.r.l.» in forma abbreviata «Siconsult S.r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 3 agosto 1998, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 13 luglio 1983, alla società «Sicilia 66 Consult S.r.l.» in forma abbreviata «Siconsult S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Roma al n. 575680 (RM091-575680) codice fiscale n. 03899990588.

98A7403

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 585.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189